

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

GIUNTA DELLE ELEZIONI	Pag. 2
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO	» 2
COMMISSIONI RIUNITE (IV E XIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 2
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>Comitato pareri</i>	» 5
<i>Seguito del dibattito sugli Enti di gestione</i>	» 6
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i>	» 13
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 23
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i>	» 24
AGRICOLTURA (XI):	
<i>Comunicazioni del Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	» 31

INDUSTRIA (XII):

<i>Comunicazioni del Presidente</i>	Pag. 34
<i>In sede referente</i>	» 34
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI:	
<i>Elezione di dieci componenti del Consiglio di amministrazione e di tre componenti del Collegio sindacale della Società concessionaria</i>	» 36

CONVOCAZIONI:

Martedì 20 maggio 1975

<i>Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio</i>	Pag. 37
<i>Affari costituzionali (I)</i>	» 37
<i>Affari interni (II)</i>	» 37
<i>Finanze e tesoro (VI)</i>	» 37
<i>Lavoro (XIII)</i>	» 38
<i>Igiene e sanità (XIV)</i>	» 38

Mercoledì 21 maggio 1975

<i>Commissione inquirente per i procedimenti di accusa</i>	» 38
--	------

Giunta per il Regolamento	Pag. 38
Commissioni riunite (VIII e IX)	» 39
Commissioni riunite (XII e XIV)	» 39
Affari costituzionali (I)	» 39
Affari interni (II)	» 40
Finanze e tesoro (VI)	» 41
Istruzione (VIII)	» 42
Lavoro (XIII)	» 42
Igiene e sanità (XIV)	» 42

Giovedì 22 maggio 1975

Commissione inquirente per i procedimenti di accusa	» 42
Finanze e tesoro (VI)	» 43

RELAZIONI PRESENTATE Pag. 43

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIOVEDÌ 15 MAGGIO 1975, ORE 12. — *Presidenza del Vicepresidente JACAZZI.*

SOSTITUZIONE DI UN DEPUTATO
NEL COLLEGIO XXIX (PALERMO).

Essendosi reso vacante un seggio nella lista n. 1 (Partito Comunista Italiano) per il Collegio XXIX (Palermo), in seguito alle dimissioni del deputato Alessandro Ferretti, la Giunta accerta che il candidato Domenico Bacchi segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella stessa lista per il medesimo collegio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

GIOVEDÌ 15 MAGGIO 1975, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente BANDIERA:*

La Giunta prosegue l'esame della domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Saccucci, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati

di cui agli articoli 305-302 in relazione all'articolo 284 del codice penale (cospirazione politica mediante associazione e istigazione alla insurrezione armata contro i poteri dello Stato); all'articolo 284 del codice penale (insurrezione armata contro i poteri dello Stato); agli articoli 56, 61, nn. 2 e 10, 112, nn. 1 e 2, e 605 del codice penale (tentato sequestro di persona); 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (detenzione abusiva di armi); 61, n. 2, 624 e 625, nn. 2, 5 e 7, del codice penale (furto) (doc. IV, n. 215);

— Relatore: Galloni.

Il Presidente Bandiera annunzia che gli è stata comunicata la sopravvenuta impossibilità del deputato Galloni a partecipare ai lavori della Giunta per la seduta odierna. Si apre, quindi, un ampio dibattito al quale prendono parte i deputati Manco, Fracchia, Revelli, Boldrin, Benedetti, Accreman, Franchi e il Presidente Bandiera.

Al termine di tale dibattito la Giunta, accogliendo una proposta dei deputati Boldrin e Revelli, delibera di rinviare il seguito della discussione sulla domanda di autorizzazione alla seduta di martedì 20 maggio alle ore 16,30, con l'impegno di concludere comunque entro tale data i lavori sull'autorizzazione in questione, onde consentire all'Assemblea la possibilità di esaminarla prima della chiusura dei suoi lavori per la prossima campagna elettorale.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

GIUSTIZIA (IV) e LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 15 MAGGIO 1975, ORE 10,20. — *Presidenza del Vicepresidente della IV Commissione, CASTELLI, indi del Presidente della IV Commissione, MISASI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, Dell'Andro.

Proposta di legge:

Rognoni ed altri: Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense (*Già approvata dalle Commissioni permanenti IV e XIII della Camera, in riunione comune e modificata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (229-B).

(Discussione e approvazione).

Il Presidente Castelli illustra, in sostituzione del relatore per la IV Commissione,

Padula, le modifiche apportate dal Senato, alcune delle quali meritano senz'altro un giudizio favorevole, mentre destano quantomeno perplessità la soppressione dell'articolo 6 del testo della Camera, le modifiche all'articolo 9 del medesimo testo e quelle alle tabelle.

Con la soppressione dell'articolo 6, infatti, resterebbero confermate le pensioni di invalidità concesse in relazione ad una diminuzione della capacità lavorativa inferiore al settanta per cento, contrariamente a quanto il provvedimento dispone per l'avvenire.

L'articolo 8 del testo del Senato, che corrisponde e modifica l'articolo 9 del testo della Camera, del pari riproduce le disposizioni vigenti, in virtù delle quali colui che, dopo aver svolto un'attività lavorativa non forense ed aver conseguito la relativa pensione, si sia dedicato alla professione legale ed abbia versato contributi corrispondenti a venti anni di contribuzione consegua anche la pensione forense, da cumulare alla prima. Viceversa, gli avvocati che per trentacinque anni hanno esercitato la professione legale, versando i relativi contributi, ma non hanno compiuto i sessantacinque anni di età, non avrebbero diritto a pensione. Tale diritto, previsto dal corrispondente articolo 9 del testo della Camera, non è riconosciuto dall'articolo 8 del testo del Senato.

Con le modifiche introdotte alle tabelle A e B si è rovesciato l'indirizzo segnato dalle Commissioni giustizia e lavoro della Camera, tendente ad accentuare la contribuzione soggettiva, o diretta, rispetto a quella oggettiva, o indiretta. Nella tabella *F* del Senato infine, è unificato il livello di pensione sia per coloro che proseguono l'esercizio dell'attività forense sia per coloro che si siano cancellati dagli albi.

Conclude con l'auspicio che nella seduta stessa il provvedimento sia approvato, con un limitato numero di modifiche, relative ai punti essenziali già evidenziati.

Il relatore per la XIII Commissione, Fortunato Bianchi, concorda con l'esposizione del Presidente Castelli e con le sue conclusioni, rilevando tuttavia che la soppressione dell'articolo 6 del testo della Camera non comporta necessariamente la conferma della pensione di invalidità a coloro che già ne fruiscono pur avendo una menomazione della capacità lavorativa inferiore al settanta per cento. All'articolo 4, infatti, del testo del Senato è prevista la revisione ogni tre anni delle pensioni già concesse, che quindi pos-

sono essere revocate se la invalidità sia inferiore al settanta per cento.

Interviene nella discussione sulle linee generali il deputato Coccia, il quale dichiara che il gruppo comunista ha ben presente la drammatica situazione finanziaria in cui versa la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali. Ciò non esime, tuttavia, dal ribadire il giudizio negativo già espresso dal suo gruppo in occasione della prima approvazione del provvedimento, i cui contenuti appaiono maggiormente criticabili dopo le modifiche apportate dal Senato, che, rivedendo i termini di un compromesso già faticosamente raggiunto, ha notevolmente aumentato i contributi che gravano sugli utenti della giustizia.

Concorda sui rilievi espressi dai due relatori e dichiara che, stante l'urgenza del provvedimento, le esigenze di fondo evidenziate dal gruppo comunista dovranno essere realizzate quanto prima con un ulteriore intervento legislativo.

Si passa quindi alla discussione delle singole modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Approvati gli articoli 2 e 3 del testo del Senato, si passa all'articolo 4.

Il deputato Noberasco rileva che, per accedere all'interpretazione del relatore Fortunato Bianchi, occorrerebbe introdurre delle modifiche nell'articolo in discussione.

Il deputato Lospinoso Severini ritiene preferibile approvare un articolo *5-bis* che riproduca l'articolo 6 del testo della Camera.

Il relatore Fortunato Bianchi non condivide le perplessità del deputato Noberasco. Dichiarerà comunque di non opporsi al ripristino dell'articolo 6 del testo della Camera.

Il deputato Pietro Micheli concorda con le conclusioni del deputato Lospinoso Severini.

Accantonato l'articolo 4, la Commissione passa al seguente articolo aggiuntivo presentato dai deputati Musotto, Castelli, Lospinoso Severini e Felisetti, nonché dal deputato Manco:

ART. 5-*bis*.

Gli avvocati ed i procuratori legali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già fruiscono della pensione di invalidità, hanno diritto alla conferma della pensione nei diversi importi previsti dalla tabella *F*, allegata alla presente legge, soltanto se

incapaci all'esercizio professionale in misura non inferiore al settanta per cento.

Entro sei mesi dalla data anzidetta la Cassa procederà alla revisione delle pensioni di invalidità già concesse, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni sopra richiamate e di confermare o revocare il provvedimento di concessione. In caso di revoca, la stessa ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e le rate di pensione già percepite prima di tale data non sono soggette a rimborso.

A seguito della revoca prevista dal comma precedente, l'avvocato o il procuratore che durante il periodo di godimento della pensione di invalidità abbia conservato l'iscrizione, o abbia ottenuto la reinscrizione negli albi, può essere reinscritto ad ogni effetto alla Cassa dalla data di concessione della pensione o della reinscrizione predetta, sempre che abbia esercitato la libera professione con carattere di continuità, salvo l'obbligo di versamento del contributo personale.

A seguito della revoca prevista dal secondo comma, l'avvocato o il procuratore che sia stato cancellato dagli albi può, previa reinscrizione negli stessi, richiedere l'iscrizione alla Cassa.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma il periodo di iscrizione alla Cassa precedente al conseguimento della pensione di invalidità è considerato utile ad ogni effetto.

Il deputato Noberasco si dichiara favorevole all'articolo aggiuntivo 5-bis, in relazione alle non univoche interpretazioni che altrimenti si avrebbero circa l'articolo 4.

Con il parere favorevole dei relatori e del Governo, l'articolo 5-bis è approvato.

Vengono successivamente approvati gli articoli 4 e 6 del testo del Senato.

Il Presidente Castelli illustra quindi il seguente emendamento all'articolo 8:

Sostituirlo con il seguente:

« La pensione di anzianità si consegue dopo trentacinque anni di iscrizione alla Cassa.

Per il raggiungimento dell'anzianità prevista al comma precedente è consentito il riscatto, sino ad un massimo di sette annualità, del periodo di esercizio della professione senza iscrizione alla Cassa, di pratica professionale, di studi universitari. Il riscatto è concesso previo versamento per ogni annualità di una somma pari al doppio del contributo personale minimo dovuto per l'anno nel quale viene presentata la domanda di riscatto.

Gli iscritti che alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, avevano compiuto i trentotto anni di età e non i quaranta conseguono la pensione al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età e dopo venticinque anni di iscrizione, compreso il periodo, non superiore a sette annualità, eventualmente riscattato a norma del comma precedente.

La Cassa corrisponde ai propri iscritti, od ai loro superstiti aventi diritto, la pensione, in tredici mensilità annue, nella misura indicata dalla tabella *F* allegata alla presente legge.

L'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, l'articolo 6 della legge 12 marzo 1968, n. 410, e l'articolo 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, sono abrogati.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, sono soppressi ».

Il deputato Manco ritira un suo emendamento, tendente a ripristinare l'articolo 9 del testo della Camera, ed aderisce all'emendamento dei deputati Castelli ed altri.

Il relatore Fortunato Bianchi si rimette alla Commissione, osservando che l'emendamento contrasta con i principi generali della legislazione previdenziale. Il Presidente Castelli osserva che il rilievo del relatore Fortunato Bianchi è esatto, ma andrebbe rivolto anche ad altre disposizioni del provvedimento, non modificate dall'altro ramo del Parlamento.

Il sottosegretario Dell'Andro non accetta l'emendamento Castelli ed altri, che comporterebbe maggiori oneri di spesa per l'ente di previdenza.

Il Presidente Castelli insiste, non condividendo il rilievo del rappresentante del Governo.

Il deputato Coccia dichiara che voterà a favore dell'emendamento Castelli, che a suo avviso comporterà una spesa minore, e non maggiore, rispetto a quella derivante dal testo del Senato.

L'articolo 8 risulta quindi approvato nel testo dell'emendamento Castelli ed altri.

Approvato l'articolo 20 del testo del Senato, si passa alle tabelle.

A seguito dell'approvazione di un emendamento dei deputati Musotto ed altri e di un emendamento del deputato Manco, accettati dai relatori e dal Governo, la tabella *A* risulta approvata nel testo della Camera.

Il deputato Borra presenta un emendamento soppressivo del terzultimo comma della tabella *B*.

Il relatore Castelli esprime parere contrario, sottolineando che anche per le controversie di lavoro e previdenziali i contributi previsti dalla tabella *B* non sono ripetibili dai clienti, ma sono a carico dell'avvocato o del procuratore legale.

Il relatore Fortunato Bianchi ed il sottosegretario Dell'Andro, si associano alle conclusioni del relatore Castelli.

Preso atto dei chiarimenti resi dai relatori e dal Governo, il deputato Borra ritira il suo emendamento.

Dopo che il deputato Coccia ha annunciato il voto contrario del gruppo comunista, la tabella *B* viene approvata nel testo del Senato.

Il deputato Pietro Micheli dà quindi ragione di un emendamento della tabella *C*, tendente ad esentare dai contributi ivi previsti i provvedimenti di volontaria giurisdizione, promossi direttamente dagli interessati senza l'intervento di un avvocato o di un procuratore legale.

I relatori ed il rappresentante del Governo si rimettono alla Commissione.

Il deputato Coccia dichiara che il gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento e contro la tabella *C*.

Vengono quindi approvati l'emendamento Micheli Pietro e la tabella *C*, nel testo modificato dall'emendamento stesso.

Approvata la tabella *D*, nel testo del Senato, si passa alla tabella *F*.

Il deputato Riela dà ragione di un emendamento tendente a differenziare il trattamento pensionistico corrisposto agli ultrasessantenni, mantenendolo fermo a 220.000 lire mensili per coloro che si cancellano dagli albi, e riducendolo a 150.000 lire per coloro che proseguono nell'esercizio della professione. Ciò sulla base del testo già approvato alla Camera, ma, a differenza di quello, omettendo ogni discriminazione basata sul reddito complessivo del pensionato, discriminazione che opportunamente è stata soppressa nell'altro ramo del Parlamento, anche in considerazione del fatto che la misura dei contributi soggettivi è determinata in rapporto al solo reddito professionale.

Il deputato Manco presenta un emendamento principale ed un emendamento all'emendamento dei deputati Riela ed altri, tendenti ad elevare da 150.000 lire a 180.000 e da 220.000 a 250.000 la misura delle pensioni di anzianità.

Il deputato Riela dichiara che, soprattutto considerando i recenti aumenti del costo della vita, in linea di principio l'emendamento Manco ed il subemendamento Manco meritano un giudizio favorevole. Occorrerebbe tuttavia una preventiva valutazione del maggior onere da essi derivante e l'indicazione dei mezzi per fronteggiarlo.

Il relatore Castelli accetta l'emendamento Riela, dichiarandosi invece contrario all'emendamento Manco ed al subemendamento Manco, che comporterebbero una maggiore spesa valutabile, in una prima approssimazione, in circa tre miliardi e mezzo di lire.

Il Presidente Misasi esprime perplessità in ordine all'emendamento Riela, che comporterebbe una diminuzione del trattamento attualmente goduto dai pensionati ultrasessantenni iscritti all'albo.

Il deputato Riela osserva che, attraverso la cancellazione dall'albo, gli ultrasessantenni potrebbero conservare inalterato l'attuale livello di pensione.

Il relatore Fortunato Bianchi ed il sottosegretario Dell'Andro non accettano l'emendamento Manco né il subemendamento Manco e si rimettono alla Commissione per l'emendamento Riela.

Respinto l'emendamento Manco ed il subemendamento Manco, la tabella *F* è approvata nel testo modificato dall'emendamento Riela.

La proposta di legge viene quindi votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

Comitato pareri.

GIOVEDÌ 15 MAGGIO 1975, ORE 9,15. — *Presidenza del Presidente TARABINI.* — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Fabbri.

Disegno di legge:

Prevenzione antifurto e antincendio delle opere d'arte (*Parere alla VIII Commissione, competente in sede legislativa*) (3596).

Su proposta del Sottosegretario per il tesoro Fabbri, con il quale consente il relatore Tarabini, la Commissione delibera di espri-

mere parere favorevole all'emendamento trasmesso dalla Commissione di merito in data 14 maggio 1975 a condizione che la facoltà di impegnare le somme non utilizzate nell'esercizio di competenza sia limitata all'esercizio successivo a quello in cui sono state iscritte in bilancio.

Proposte di legge:

Lauricella ed altri: Ulteriori provvedimenti per accelerare l'opera di ricostruzione dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (3365);

Matta ed altri: Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (3724).

(*Parere alla IX Commissione*).

Su proposta del Sottosegretario per il tesoro Fabbri, con il quale consentono il relatore Orsini e il deputato Miceli, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole alle proposte di legge, a condizione che gli stanziamenti relativi agli esercizi finanziari 1975 e seguenti siano rispettivamente di lire 35 miliardi nel 1975, 50 miliardi nel 1976, 60 miliardi nel 1977 e 21 miliardi nel 1978, e si introduca un articolo aggiuntivo del seguente tenore: « Al maggior onere di lire 10.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il Sottosegretario Fabbri chiarisce altresì che l'accantonamento del fondo globale cui si fa in concreto riferimento è quello relativo ai programmi di potenziamento dei servizi di assistenza al volo.

Il relatore Orsini e i deputati Raucci e Gambolato, pur condividendo la norma di copertura proposta dal Sottosegretario Fabbri, esprimono le proprie riserve sulla scelta del Governo circa lo specifico accantonamento cui fare in concreto riferimento.

Disegno di legge:

Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia (*Parere alla IX Commissione*) (3640).

Su proposta del relatore Orsini e con il consenso del Tesoro la Commissione delibera di esprimere parere favorevole alle modifiche del nuovo testo trasmesse dalla Commissione

di merito, su cui la Commissione stessa ha deliberato di insistere, in ciò modificando il precedente parere espresso nella seduta di ieri.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,50.

GIOVEDÌ 15 MAGGIO 1975, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* REGGIANI, *indi del Vicepresidente* MOLÈ. — Intervengono il Ministro delle partecipazioni statali, Bisaglia e il Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali, Bova.

SEGUITO DEL DIBATTITO SUGLI ENTI DI GESTIONE.

Il deputato Ferrari-Aggradi, intervenendo sull'ordine dei lavori propone che, in vista del dibattito che si svolgerà in Assemblea la prossima settimana sulle mozioni presentate da alcuni gruppi su specifici problemi delle partecipazioni statali, la presente discussione sia contenuta in limiti ristretti, ad evitare duplicazioni di interventi a breve distanza di tempo; a meno che i gruppi non concordino sull'opportunità di rinviare la discussione in Assemblea ad una data meno ravvicinata.

Il deputato Delfino rileva che, sia per la circostanza testé ricordata dall'onorevole Ferrari-Aggradi sia per evitare che i deputati già intervenuti siano praticamente esclusi dal dibattito che, per i fatti nuovi verificatisi nel frattempo, assumerà un carattere di assoluta novità, sarebbe opportuno che l'odierna seduta si riducesse ad una richiesta di chiarimenti al ministro, in funzione preparatoria del successivo dibattito in Assemblea.

Il deputato Raucci dichiara che il gruppo comunista si oppone a qualsiasi proposta volta a contenere il dibattito in corso, che deve dare una conclusione politica alla lunga serie di audizioni svolte dalla Commissione ai sensi dell'articolo 143 del regolamento sui programmi degli enti di gestione e più in generale sulla politica delle partecipazioni statali. Non vi è quindi alcuna incompatibilità o sovrapposizione tra il dibattito in corso in Commissione e quello che dovrà svolgersi in Assemblea, rispetto al quale, anzi, il preliminare confronto delle posizioni dei gruppi in Commissione costituisce una utile fase preparatoria.

Il deputato Giolitti concorda con le considerazioni svolte dall'onorevole Raucci, anche in considerazione del fatto che il dibattito in Commissione è la sede più opportuna per affrontare temi più specifici e di dettaglio.

Il deputato Ferrari-Aggradi non insiste nella sua proposta, avvertendo che il gruppo democristiano è pronto a dare tutto il suo contributo alla discussione anche in sede di Commissione.

Il deputato Giorgio La Malfa chiede al ministro Bisaglia se, in relazione ai fatti nuovi intervenuti dopo l'ultima seduta dedicata all'argomento in discussione, non ritenga opportuno integrare preliminarmente la relazione svolta il 23 aprile scorso.

Il ministro Bisaglia fa presente all'onorevole La Malfa di aver provveduto tempestivamente a consegnare a tutti i membri della Commissione la relazione conclusiva dei lavori della Commissione ministeriale di indagine sull'affare Fassio: ritiene pertanto opportuno fornire ulteriori chiarimenti, su questo come su altri temi di attualità, in sede di replica o, eventualmente, nel corso del dibattito in Assemblea, scopo essenziale della presente riunione essendo quello di consentire la conclusione del dibattito sui programmi degli enti di gestione avviato ormai da lungo tempo.

Il deputato Peggio, intervenendo per precisare i dati forniti nel suo precedente intervento, rileva che da una più attenta lettura del patto di sindacato di controllo della Montedison emerge che la presenza pubblica nello stesso ammonta in realtà ad almeno 216 milioni di azioni (pari al 24,8 per cento del capitale sociale), considerando pubbliche al 50 per cento le azioni Bastogi e pubbliche in tutto e per tutto le azioni in possesso degli istituti di credito di diritto pubblico; mentre le azioni private sindacate ammontano ad appena il 7,4 per cento del capitale sociale. Se poi si ha riguardo alle azioni effettivamente depositate, allora la presenza pubblica scende al 22,4 per cento, ma quella privata ad appena lo 0,9 per cento del capitale sociale. A questo punto si deve ritenere che la presunta presenza paritetica del sindacato della componente pubblica e di quella privata sia in realtà una finzione insostenibile. Si aggiunga che vi sono 12 milioni di azioni dell'ENI non sindacate.

Il ministro Bisaglia, interrompendo, precisa che le azioni dell'ENI non presenti nel sindacato sono 5 milioni.

Il deputato Peggio rileva che anche il dato fornito dal ministro delle partecipazioni statali contrasta comunque con l'affermazione resa a questa stessa Commissione dal ministro del bilancio Andreotti, secondo cui tutte le azioni dell'ENI erano presenti nel sindacato. Resta poi da risolvere il problema delle

azioni Montedison acquistate dalla SIR con finanziamenti pubblici (ENI ed IMI).

Da tutte queste considerazioni risulta che la presenza pubblica in Montedison supera largamente il 40 per cento del capitale sociale: perciò il sindacato di controllo va liquidato al più presto, e devono essere date dal Governo direttive precise agli azionisti pubblici della Montedison di non cedere le proprie azioni.

Il deputato Tesini sottolinea come la discussione sulle partecipazioni statali, per essere costruttiva, non deve limitarsi a prendere in considerazione soltanto gli aspetti su cui si è concentrata la recente polemica, ma deve invece investire tutte le condizioni di funzionamento del sistema. Fermo restando, sotto questo profilo, che il giudizio sull'esperienza trascorsa non può che essere complessivamente positivo, per la rilevanza quantitativa e qualitativa del ruolo svolto nello sviluppo dell'economia italiana dalle partecipazioni statali, sono anche legittime le preoccupazioni e perplessità emerse negli ultimi anni in ordine al ruolo che il sistema è chiamato a svolgere in prospettiva, specialmente per superare la stretta congiunturale da un lato e dall'altro per avviare il superamento di quelle carenze strutturali del sistema produttivo che la crisi ha reso più evidenti e che dipendono in larga misura dalla mancata tempestiva elaborazione di una nuova linea di politica industriale. Occorre soprattutto valutare serenamente e superare le difficoltà che si sono venute manifestando soprattutto a livello di rapporti tra il sistema delle partecipazioni statali da un lato e gli organi della programmazione dall'altro.

Per quanto riguarda più specificamente i rapporti tra enti di gestione e Ministero delle partecipazioni statali, condivide la linea del ministro Bisaglia, che ha rafforzato taluni controlli preventivi su singole operazioni, ma nella riaffermazione del principio basilare che il controllo debba riguardare di regola l'attività nel suo complesso e non i singoli atti di gestione. Più in generale, è senz'altro convinto della necessità di riaffermare il primato della politica sull'economia, ma nel rispetto della autonomia gestionale delle società (giacché altrimenti si snaturerebbe il sistema stesso delle partecipazioni statali) ed evitando altresì di scivolare sul terreno di attacchi indiscriminati che rischiano anch'essi di mettere in discussione l'intero sistema.

Per quanto, in particolare, riguarda la vicenda EGAM-Fassio, non bisogna dimenticare che la istituzione dell'EGAM obbedì

ad una logica precisa, tuttora valida: eliminare da un lato la partecipazione diretta del Ministero e farsi carico dall'altro di situazioni di ordine sociale di fronte alle quali non si poteva rimanere indifferenti. Nel valutare l'attuale situazione finanziaria dell'ente, non si può dimenticare tutto questo, come i positivi risultati conseguiti dall'EGAM in numerosi settori, ad onta delle difficili situazioni gestionali di volta in volta ereditate per decisioni precise del potere politico. Non entra nel merito della valutazione di congruità dell'operazione, anche perché non ha la competenza necessaria (del resto anche a livello di esperti si sono manifestate al riguardo delle divergenze), ma ricorda che già il ministro Bisaglia ha avuto modo di giudicarne positivamente il criterio ispiratore di fondo, coerente con le esigenze di un gruppo polisettoriale fortemente integrato.

La verità è che il processo di ristrutturazione delle partecipazioni statali è già in corso: si tratta di accelerarlo e adeguarlo alle esigenze emergenti, attenendosi al criterio di una rigorosa distinzione tra interventi di salvataggio e nuovi investimenti, in vista di una migliore utilizzazione del sistema nel quadro di una coerente politica di programmazione.

Circa il problema Montedison, esso va affrontato e risolto nel quadro di un controllo pubblico esteso all'intero settore chimico, che coinvolga tutte le varie forme di presenza pubblica. In questo quadro, la proposta del ministro Bisaglia della creazione di una società-parcheggio delle varie azioni pubbliche in Montedison va valutata positivamente.

Il deputato Tesini conclude il suo intervento, auspicando altresì una tempestiva mobilitazione degli strumenti operativi predisposti dall'IRI, in vista della realizzazione di fondamentali infrastrutture sociali, attraverso opportune iniziative a livello governativo.

Il deputato Altissimo, riservandosi di intervenire più ampiamente nel dibattito in Assemblea, ritiene che il problema della ristrutturazione delle partecipazioni statali, che è certamente il tema di fondo del dibattito, non può essere affrontato prescindendo da una attenta disamina delle degenerazioni cui la riforma dovrà appunto ovviare. Questo è anche il senso delle critiche che vengono rivolte alle partecipazioni statali per salvarle e non certo per affossarle.

Circa l'affare EGAM-Fassio, non può non apprezzare il gesto del ministro Bisaglia, che ha tempestivamente trasmesso ai membri della Commissione bilancio le conclusioni cui è pervenuta la commissione ministeriale d'in-

dagine; è però tempo che il Governo faccia sapere quali provvedimenti intenda assumere in conseguenza, specialmente di fronte alle numerose indiscrezioni di stampa sui probabili movimenti ai vertici delle partecipazioni statali. Il Parlamento non può infatti essere posto di fronte a dei fatti compiuti. Avrebbe anche gradito che la stessa circolare emanata dal ministro Bisaglia per riportare ordine nei controlli del Ministero sull'attività degli enti di gestione fosse il frutto del dibattito svolto in Commissione. Occorre comunque andare più in là di quella circolare, se si vuole garantire un effettivo controllo democratico sul sistema delle partecipazioni statali.

Il deputato D'Alema rileva che se il presente dibattito, diluito nel tempo non certo per responsabilità dell'opposizione, è stato drammatizzato da alcuni fatti recenti, ciò è dipeso proprio dall'atteggiamento del Governo, che non ha dato l'impressione di voler intervenire tempestivamente e nella direzione giusta.

Il gruppo comunista crede nell'intervento pubblico diretto nell'economia e nella stessa validità dell'istituto delle partecipazioni statali, che intende però trasformare in uno strumento democratico al servizio della politica di programmazione. Questo è il senso vero delle accuse rivolte all'attuale gestione delle partecipazioni statali, da parte del resto di un vasto schieramento di opinione pubblica, gestione monopolizzata dalla democrazia cristiana e perciò stesso fatalmente condannata al settorialismo e al clientelismo. Questo è il nodo politico, economico e istituzionale da sciogliere, andando al di là della stessa relazione Bisaglia, giacché anche in un sistema capitalistico non è ammissibile che si tenga in piedi l'attuale assetto delle partecipazioni statali.

In un momento di emergenza come quello presente, di fronte agli attacchi dell'imprenditoria privata, in parte giustificati ma in parte ispirati ad una logica di diffidenza verso l'intervento pubblico, per altro invocato quando fa comodo per salvare gestioni dissestate, il Governo deve avvertire l'esigenza di appoggiarsi al Parlamento: si istituisca una Commissione di inchiesta sull'attuale assetto delle partecipazioni statali e sui suoi rapporti con l'esecutivo e con il Parlamento, che possa dare il suo insostituibile contributo ad una riforma che deve mobilitare un vasto consenso. Si adottino al più presto i provvedimenti necessari per sostituire i presidenti dell'ENI e dell'EGAM, se non si vogliono avallare accuse alla classe politica. Si conse-

gni alla Commissione il testo della lettera con cui il ministro del bilancio ha autorizzato il presidente dell'ENI a compiere certe operazioni, secondo l'impegno assunto in Commissione dal ministro Andreotti. Si chiarisca una volta per tutte la posizione della SIR nello assetto della Montedison. Ma soprattutto occorre acquisire la consapevolezza che il problema delle partecipazioni statali non si risolve rafforzando il Ministero, ma inaugurando nuovi indirizzi di politica economica e soprattutto creando una Commissione parlamentare permanente che eserciti una costante vigilanza sul funzionamento dell'intero sistema. Occorre cioè riformare le stesse strutture dello Stato democratico, accentuando la funzione di controllo del Parlamento.

Il deputato Giolitti, premesso che anche il gruppo socialista intende valorizzare e non già affossare il sistema delle partecipazioni statali, di cui occorre però garantire un corretto e democratico funzionamento, rileva che gli stessi ministri del bilancio e delle partecipazioni statali, con le loro ampie relazioni, hanno confermato la necessità di cambiare strada e di porre le premesse, anche istituzionali, di un nuovo modo di gestione: discorso, del resto, ormai maturo anche a livello di opinione pubblica, e portato avanti da una larga parte degli stessi dirigenti degli enti di gestione.

Senza affrontare in questa sede il problema del numero e dell'area di intervento degli enti, ritiene che si debba fin d'ora distinguere nettamente tra enti polisettoriali, per i quali si tratta soprattutto di fissare alcuni limiti oltre i quali il processo di integrazione diventerebbe insostenibile, ed enti finalizzati viceversa ad obiettivi programmatici ben determinati, ai quali, ponendosi come strumenti diretti della programmazione, la logica della polisettorialità deve rimanere estranea: ciò deve valere, ad esempio, per un ente che operi nel delicato settore energetico.

La verifica immediata della volontà politica del Governo di avviare la riforma del sistema in conformità di criteri di massima sui quali può anche convenirsi in astratto, è rappresentata da tre questioni sul tappeto, la cui urgenza impone di prendere rapidamente delle decisioni.

Innanzitutto è necessario procedere immediatamente alla nomina del nuovo presidente dell'ENI. Al riguardo, la posizione del gruppo socialista è assai chiara e può così sintetizzarsi: no al rinnovo dell'incarico all'ingegner Girotti, da intendersi come rifiuto

di un determinato modo di gestione; ricerca di un ampio consenso all'interno della dirigenza degli enti e nell'ambito del Parlamento, che non deve essere chiamato ad un compito di ratifica; ricerca del nuovo presidente nell'ambito del sistema delle partecipazioni statali; restaurazione della funzione degli altri organi dell'ente, precisando compiti e responsabilità del vicepresidente e degli organi collegiali; avvio di un metodo nuovo di organizzazione del lavoro all'interno dei vari gruppi, al fine di non alimentare l'attuale conflittualità tra enti e società. È necessario, altresì, dare un preciso rendiconto dell'utilizzazione della rendita che all'ENI deriva dalla vendita del metano, secondo quanto deliberato a suo tempo dal CIPE.

Per quanto riguarda la questione Montedison, è necessario che il Governo precisi come è avvenuto il chiarimento di rapporti tra ENI e Montedison, di cui ha parlato il ministro Andreotti, e se ciò significa — come dovrebbe significare — che il presidente della Montedison ha accettato la delibera del CIPE del dicembre del 1972; qual è il tenore esatto della lettera con cui il ministro Andreotti ha autorizzato il presidente dell'ENI ad acquistare azioni Montedison; quali sono esattamente le azioni Montedison in mano pubblica, stabilendo per esse il divieto di alienazione, a modifica dell'articolo 5 del patto di sindacato di controllo. Il Governo deve altresì provvedere con urgenza alla costituzione di una società che gestisca tutte le azioni pubbliche in Montedison.

Circa l'affare EGAM-Fassio, infine, ritiene che dalla relazione consegnata alla commissione ministeriale di indagine emergano in modo chiaro precise responsabilità dei presidenti dell'EGAM e della società Vetrocoke, che devono pertanto essere immediatamente sostituiti.

Il deputato Scotti rileva che il dibattito in corso deve evitare il pericolo di soffermarsi su questioni specifiche, giacché la sua finalità precipua dovrebbe essere quella di pervenire a delle conclusioni, dopo l'ampia indagine svolta dalla Commissione, sul tema generale dell'assetto da dare al sistema delle partecipazioni statali. Anche per non scambiare la soluzione di questa o quella vertenza particolare con la soluzione del problema più generale.

Se si vuole condurre un'analisi spregiudicata ma anche obiettiva della crisi delle partecipazioni statali, è necessario prescindere da una superficiale equazione, di sicuro effetto elettorale ma assai poco esatta, che ricono-

sce tutte le responsabilità al partito di maggioranza relativa, ed avere piuttosto riguardo ai mutamenti intervenuti nel sistema dopo gli anni '50, e non certo per volontà della sola democrazia cristiana.

Si è infatti passati gradualmente da un sistema ispirato essenzialmente al principio del confronto con il mercato e della conseguente piena autonomia gestionale della società, ad un sistema diverso, in cui agli oneri impropri, che in misura sempre maggiore si sono fatti gravare sulle partecipazioni statali, ha gradualmente corrisposto una metodologia di finanziamento che ha finito per collocare il sistema in un'area privilegiata. In questo modo, è divenuto impossibile operare una valutazione attendibile dell'efficienza economica delle partecipazioni statali, ponendo in termini nuovi il problema stesso del controllo del potere politico.

Si aggiunga l'estrema debolezza dell'iniziativa privata nel nostro paese, che ha provocato la formazione di un'area impropria dell'intervento pubblico attraverso il credito agevolato, e i complessi collegamenti internazionali del sistema delle partecipazioni statali, resi necessari da una massiccia presenza del capitale straniero nel nostro paese: ecco i problemi reali con cui non può non misurarsi un discorso serio e non meramente propagandistico sulla riforma delle partecipazioni statali, interessate oggi da una crisi di identità, prima ancora che da una crisi politica od economica. Per recuperare il momento dell'efficienza, della direzione e del controllo da parte del potere politico occorre preliminarmente risolvere il problema degli oneri impropri e del finanziamento dei programmi di intervento (che deve essere assicurato in modo organico e non episodicamente), non dimenticando che il sistema delle partecipazioni statali non deve essere un sistema di nazionalizzazione e che il controllo non può comunque estendersi ai singoli atti di gestione senza snaturare il sistema stesso.

Il momento elettorale non è certo il migliore per un sereno e costruttivo confronto su questi temi; si augura pertanto che il dibattito in Commissione possa proseguire successivamente, per consentire ulteriori approfondimenti ed acquisizioni.

(La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa alle 16,30).

Il deputato Baslini pur sottolineando l'unanime consenso emerso dalla discussione sulla necessità ed opportunità della funzione delle partecipazioni statali evidenzia, per al-

tro, la imprescindibilità che il settore debba cambiare la propria struttura e la propria logica uniformandosi al pluralismo di mercato del sistema economico del paese.

Per quanto concerne la Montedison, ricorde le perplessità già a suo tempo espresse sul primo sindacato di controllo, per la carenza di una effettiva unitarietà di gestione, ribadisce le proprie critiche sul nuovo sindacato ritenendo in particolare illusoria la realizzazione di un coerente indirizzo nel settore delle partecipazioni chimiche.

Il deputato Gambolati premette che la crisi del sistema delle partecipazioni statali non nasce tanto da problemi di efficienza ma dal fatto che esse, nel momento in cui hanno esaurito la loro funzione di supporto di un certo tipo di sviluppo economico, mancano di punti di riferimento programmatici: è evidente tuttavia la necessità che il potere politico dia delle risposte valide ai fatti rilevanti che si vanno verificando. A questo proposito ricostruisce la vicenda dell'operazione EGAM-Fassio così come risulta dai dati ricavabili dalla perizia fornita dal ministro Bisaglia e sottolinea che da tale documento emerge che l'operazione, lungi dal corrispondere ad esigenze di verticalizzazione, è stata rivolta a coprire manovre di carattere politico in rapporto all'obiettivo di acquistare due testate giornalistiche da utilizzare ai fini delle lotte di potere tra correnti democristiane. Conclude con l'invito al ministro ad intervenire per ricondurre l'attività delle partecipazioni statali ai suoi fini istituzionali.

Il deputato Principe si associa alle osservazioni espresse dal deputato Giolitti sull'ENI e sull'EGAM ribadendo in particolare la propria contrarietà al sistema delle lottizzazioni politiche nelle nomine del settore delle partecipazioni statali che hanno reso e che ancora possono rendere grandi servizi allo Stato, ma che nondimeno abbisognano di una vivace politica di rilancio. In questa direzione è necessario uscire dalla mera enunciazione di buone intenzioni eliminando tra l'altro la degenerazione del rapporto tra gruppi politici ed enti di Stato che ha comportato in taluni casi la privatizzazione dei profitti e la pubblicizzazione delle perdite. Strumenti correttivi a tali fatti degenerativi non mancano, quale ad esempio una maggiore presenza del Parlamento prima di ogni intervento di fondo per industrie in stato di crisi.

È necessario, poi, affrontare il problema di efficaci controlli da parte del Parlamento approfondendo in particolare le cause per le quali certe aziende chiudono i propri bilanci

costantemente in perdita; né la presentazione della relazione programmatica da parte del Governo può soddisfare tale controllo per il quale è invece necessario prevedere con precisione limiti, modi e tempi.

Sottolineata poi la necessità di una riforma del CIPE le cui deliberazioni di investimento non devono essere puramente nominaliste, ma sostanziate da effettive disponibilità finanziarie, nonché la necessità che i fondi di dotazione degli enti di gestione siano finalizzati alla realizzazione di precisi programmi concludendo soffermandosi sui rapporti tra programmazione generale e programmazione del settore delle partecipazioni lamentando che la espansione di queste si sia finora realizzata troppo spesso sulla base di logiche settoriali e aziendali non sempre coordinate con gli interessi della collettività.

Il deputato Molè sottolinea che tutte le parti politiche hanno finora dimostrato il proprio interesse a salvare il settore delle partecipazioni statali, ricorda peraltro le differenze finora emerse circa le modalità di tale opera di salvezza.

In particolare non ritiene possibile qualificare pubblica qualsiasi azienda che riceva pubblici finanziamenti né ugualmente ritiene possibile la attuazione di un regime assembleare in tema di nomine come prospettato, a suo avviso, dal gruppo comunista.

Non condivide, poi, le critiche rivolte alla democrazia cristiana che ha le maggiori ma non le uniche responsabilità nel settore; certamente la democrazia cristiana non è immune da certe pecche dalle quali, per altro, non può essere riconosciuta immune la opposizione là dove essa detiene il potere locale. In realtà non bisogna dimenticare le diverse cause della crisi del settore, tra le quali va annoverato per esempio l'effetto dirompente, evidenziato a suo tempo dal presidente Pettrilli, della assunzione di oneri sociali.

Associatosi alle proposte di risanamento del settore contenute nella nota aggiuntiva presentata dal ministro Bisaglia, conclude prospettando ulteriori proposte di rinnovamento quali: la modifica degli statuti degli enti di gestione nel senso di porre delle norme che vincolino i predetti enti alla programmazione nazionale e alle direttive del Governo: la certificazione dei bilanci anche per le società non quotate in borsa; il rafforzamento del Ministero delle partecipazioni statali.

Il deputato Ferrari-Agradi premesso che il dibattito è apparso estremamente utile e ha fatto emergere proposte suscettibili di dare un valido contributo ai problemi delle par-

tecipazioni statali, afferma che la democrazia cristiana è aperta ad un confronto serio nel settore che sappia uscire dai limiti puramente polemici per affrontare l'insieme dei gravi problemi connessi al potenziamento dell'intervento pubblico in campo economico. Ribadisce che la democrazia cristiana è convinta della validità del sistema delle partecipazioni statali ed è altresì convinta che quando il sistema denota delle disfunzioni quello che è importante è che gli errori emergano e vengano corretti, migliorando e ammodernando laddove sia necessario. Da questo punto di vista, pur se l'esame dei casi particolari può avere importanza, anche per la spinta che se ne deve trarre per i comportamenti successivi, la questione principale è quella di operare il più sollecitamente possibile per chiudere queste vicende, facendo bene, ma facendo anche presto, al fine di ridare autorità e prestigio al sistema delle partecipazioni statali: ritiene del resto che le assicurazioni del ministro circa il fatto che sono in corso consultazioni in merito alla presidenza dell'ENI dimostrino che ci si muove in questo senso. Aggiunge che il suo partito chiede anzi che queste vicende si concludano se possibile prima delle prossime elezioni regionali, perché intende dimostrare di volersi assumere in pieno le proprie responsabilità anche in questo momento.

Dopo aver osservato che le critiche indiscriminate spesso rivolte al suo partito, sul quale si pretende di voler riversare tutte le colpe, non giovano alla soluzione dei problemi, afferma di non ritenere che vi sia una crisi delle partecipazioni statali, in quanto una presenza dinamica e attiva dello Stato nel settore pubblico resta fondamentale per ridare slancio al sistema economico e contrastare quelle spinte inflazionistiche, accompagnate a fenomeni recessivi, che ancora sono presenti nel nostro paese. Il sistema tuttavia va adeguato alla realtà in trasformazione e va precisato e migliorato nelle sue strutture, tra l'altro superando i profondi squilibri tra le nuove esigenze e un'attrezzatura tecnica vecchia e inefficiente nell'ambito della pubblica amministrazione. Ritiene anche che parte delle disfunzioni che si sono avute nell'ambito delle partecipazioni statali è dovuta al fatto che vi è stata una certa confusione delle responsabilità, poiché si è spesso dimenticato che il primato della politica non consiste nell'interferire nelle responsabilità della gestione degli enti, ma consiste nel fissare gli obiettivi e i programmi e nell'esigere il rigoroso rispetto delle direttive impartite.

Avviandosi alla conclusione sottolinea che nel sistema delle partecipazioni statali, come deve essere per ogni sistema che sia svincolato dalle norme di contabilità dello Stato, è indispensabile un rigore assoluto e sono necessari sempre meno controlli di legittimità e sempre più controlli di efficienza. Conclude dichiarando di condividere l'avviso di quanti evidenziano la necessità di un confronto permanente tra Parlamento e Governo sull'indirizzo dell'attività delle partecipazioni statali.

Il deputato Isgrò, dopo aver sottolineato il positivo contributo offerto dalle partecipazioni statali ai fini di un più ordinato sviluppo del sistema economico ed essersi associato alle considerazioni svolte dall'onorevole Ferrari-Aggradi, rileva che il rilancio delle partecipazioni statali passa necessariamente per un rilancio del metodo della programmazione, a cui spetta fissare gli obiettivi di politica economica nell'ambito dei quali collocare le concrete iniziative degli enti e delle società.

Il ministro Bisaglia esprime innanzitutto una ferma condanna del gesto di teppismo politico di cui è stato oggetto il capogruppo consiliare democristiano del comune di Milano, De Carolis, aggredito e percosso nel pomeriggio di oggi, inviando allo sfortunato collega di partito l'augurio di una pronta guarigione e l'espressione della sua personale solidarietà umana e politica.

Prende atto dell'unanime riconoscimento che il Ministero delle partecipazioni statali, di cui da così poco tempo egli ha assunto la direzione politica, non si è sottratto al discorso di un rinnovamento del sistema, avendolo aperto con la sua *Nota aggiuntiva alla Relazione programmatica sugli enti di gestione*: si tratta di un discorso complesso, non suscettibile certo di affrettate e superficiali conclusioni, ma che va affrontato — e si compiace che anche in proposito la Commissione sia stata unanime — accettando i principi di fondo che caratterizzano il sistema, che deve essere reso più efficiente ed idoneo al conseguimento degli scopi per cui è stato creato, non certamente snaturato nella sua essenza.

Ritiene che alcuni degli atti da lui compiuti nella direzione di una prima modifica dell'assetto del sistema delle partecipazioni statali dimostrano che vi è una reale volontà politica di dare un seguito concreto alle affermazioni di principio, su cui pure si è registrato un vasto consenso.

La modifica del regime delle autorizzazioni, ad esempio, renderà impossibile, per l'av-

venire, che talune degenerazioni si verifichino senza una precisa corresponsabilità di ordine politico, sindacabile dal Parlamento. Vanno anche ricordati la istituzione del comitato permanente di coordinamento e di consultazione (nel quale sono presenti tutti i responsabili del settore), l'obbligo imposto agli enti di adottare bilanci idonei ad una approfondita valutazione dei risultati consolidati di gestione, l'avvio di una ristrutturazione burocratica del Ministero in vista di un più penetrante esercizio della funzione di vigilanza e direzione politica.

Circa la presentazione della relazione programmatica, ritiene più congruo un sistema di scadenze biennali, anche per dare un più attendibile riferimento temporale a progetti che possono subire degli slittamenti.

Ricorda poi la tenace resistenza opposta dal suo Ministero, negli ultimissimi mesi, alla nuova assunzione di oneri impropri da parte del sistema delle partecipazioni statali, anche se non sempre con successo. Quanto al problema delle nomine come a quello dei controlli, occorre evitare il pericolo di fissare criteri discutibili in un settore destinato ad operare nel mercato o di escogitare controlli che poi risultino paralizzanti: come pure si deve evitare ogni confusione di ruoli, privando il ministro di responsabilità costituzionalmente irrinunciabili.

Lo stesso discorso vale per la costituzione di società finanziarie all'estero, operazione legittima da parte di un sistema che opera sul mercato sul piano di una concorrenza che è anche internazionale, purché si adottino le cautele suggerite nella sua recente circolare.

Circa il problema della rendita derivante all'ENI dalla vendita del metano, assicura di aver trasmesso al CIPE i dati forniti dal presidente dell'ENI. Per il momento può solo dire che non corrispondono a quelli forniti da altro collega di governo.

Quanto ai problemi della Montedison e del settore chimico, non può che rimettersi a quanto riferito dal ministro del bilancio. Può precisare ulteriormente che la presenza pubblica in Montedison non può ancora considerarsi maggioritaria, anche se è indubbiamente rilevante, che le azioni Montedison di proprietà dell'ENI non sindacate sono 5 milioni, che le stesse sono rimaste fuori dal patto di sindacato di controllo per non alterare la pariteticità tra componente pubblica e privata, che è sua intenzione proporre la costituzione, al più presto possibile, di una società nella quale unificare tutte le partecipazioni pubbliche della Montedison.

Comunica inoltre di aver invitato il ministro del bilancio ad impegnare al più presto il Comitato permanente per la chimica, di recente costituito, nella discussione e risoluzione dei seguenti problemi: verifica ed integrazione del piano ISPE per la chimica fino al 1985 al fine di definire alcuni grossi obiettivi a lungo termine; concertazione con gli operatori per l'immediato coordinamento degli investimenti nella chimica derivata, al fine di eliminare i « doppioni »; predisposizione di un progetto per assicurare il credito per lo sviluppo della chimica, in accordo con le autorità monetarie; predisposizione, concertata con gli operatori del settore chimico, di un piano della ricerca che preveda: un progetto IMI-Ricerca esclusivamente dedicato alla chimica secondaria; la realizzazione di una « banca dei dati »; il coordinamento della ricerca nel CNR e nelle università da attuarsi attraverso obiettivi di ricerca predisposti dallo stesso Comitato permanente per la chimica.

È infatti indifferibile definire la linea politica e le grandi direttive operative al fine di indirizzare, a vari livelli, l'azione di sostegno, di coordinamento e di controllo nel settore chimico.

Precisa che cercherà di risolvere al più presto il problema, per altro certamente delicato, della presidenza dell'ENI.

Quanto all'EGAM, deve osservare che il problema è diverso, anche nei suoi termini giuridici, giacché non si è in presenza di un presidente dimissionario. Egli non si sottrarrà al dovere di dare un giudizio politico sulle conclusioni tecniche cui è pervenuta la commissione di esperti — che non possono per altro a suo avviso ritenersi del tutto inequivoche — al di fuori comunque di qualsiasi spirito punitivo, che ritiene metodo errato nell'affrontare simili problemi.

Il Presidente Reggiani ringrazia il ministro Bisaglia dell'ampia replica e comunica di aver provveduto ad inviare un telegramma di solidarietà e di augurio, a nome di tutta la Commissione, al consigliere De Carolis.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 15 MAGGIO 1975, ORE 9,10. — *Presidenza del Presidente LA LOGGIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Galli.

Proposte di legge:

Senatori Della Porta ed altri: Vendita al comune di Montelibretti, in provincia di Roma, del terreno demaniale in esso compreso denominato « Borgo Santa Maria » dell'ex tenuta di Montemaggiore, in località Baciabove (*Approvata dalla VI Commissione del Senato*) (*Parere della IV e della IX Commissione*) (3716);

Righetti: Autorizzazione a cedere al comune di Montelibretti il compendio demaniale denominato Borgo Santa Maria in località Baciabove sita nello stesso comune (*Parere della IV Commissione*) (1478).

(Esame e rinvio).

Il Presidente La Loggia illustra le proposte di legge ed osserva che il valore di 24 milioni indicato dai provvedimenti rende superflua l'adozione di un atto legislativo in quanto la legge ed il regolamento per la contabilità generale dello Stato (recentemente modificata) prevede, per le vendite ai comuni, la necessità di autorizzazione legislativa solo quando il valore del bene da alienare superi i 500 milioni.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 1.

Il deputato Cesaroni illustra quindi il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro della Camera,

nel discutere i provvedimenti nn. 3716 e 1478 concernenti vendita al comune di Montelibretti;

preso atto che i limiti di valore, per l'autorizzazione a vendere, fissati dalla legge di contabilità, e recentemente modificati dalla legge 14 ottobre 1974, n. 629, rendono superflua l'adozione di un provvedimento di natura legislativa per l'operazione considerata dalle proposte di legge;

ritenuta, per altro valida ed urgente la proposta vendita,

impegna il Governo

a procedere per via amministrativa, nel più breve tempo possibile, alla stipula dell'atto di vendita secondo i contenuti, i valori e le clausole indicati nella proposta di legge n. 3716 ».

0/3716/6/1

Il deputato Spinelli dichiara di concordare con il deputato Cesaroni.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Galli ricorda che il provvedimento è stato approvato dal Senato con l'opposizione del Governo. Non può che confermare tale posi-

zione che concerne essenzialmente il valore di vendita indicato nella proposta di legge. Può accettare l'ordine del giorno solo se la parola « impegna » viene sostituita con la parola « invita » e le parole « secondo i contenuti » con le parole « sulla base dei contenuti ».

Il deputato Cesaroni dichiara di modificare in tal senso l'ordine del giorno precedentemente illustrato.

Il Presidente rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,30.

GIOVEDÌ 15 MAGGIO 1975, ORE 9,30. — *Presidenza del Vicepresidente RAFFAELLI, indi del Presidente LA LOGGIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Galli.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SUI PROGRAMMI RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DELL'AZIENDA DEI MONOPOLI DI STATO.

Il sottosegretario di Stato per le finanze, Galli, illustra la seguente relazione:

I. — L'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO.

L'Azienda dei Monopoli si articola in una direzione generale e 103 organi periferici (di produzione e di organizzazione commerciale).

Sotto il profilo organico è presieduta dal Ministro delle finanze, assistito dal Consiglio di amministrazione (con compiti esclusivamente consultivi) e coadiuvato dal direttore generale.

L'organizzazione periferica si compone di:

n. 22 manifatture tabacchi che provvedono alla fabbricazione dei prodotti da fumo;
n. 8 saline (6 marittime, 1 di salgemma e 1 di ebollizione), che provvedono alla produzione ed estrazione del sale;

n. 8 direzioni compartimentali per le coltivazioni tabacchi che, nella attuale libertà di coltura, attendono alle diverse fasi di acquisto dei greggi nazionali;

n. 12 agenzie tabacchi, che provvedono alla lavorazione del tabacco greggio;

n. 23 ispettorati compartimentali che sovrintendono all'attività provvedimentale amministrativa e al controllo degli organi di vendita (Magazzini e rivendite);

n. 23 depositi, che attendono al ricevimento e allo smistamento dei prodotti ai magazzini di vendita.

Azione commerciale collaterale, in regime di appalto e di licenza, assicurano rispettivamente i magazzini vendita (632) per il commercio all'ingrosso e le rivendite (61.224) per il commercio al dettaglio.

Nei quadri seguenti sono riportati i dati fondamentali della gestione 1974.

Risultati fiscali.

Lo Stato ha incassato dalla gestione dei Monopoli, per imposta di consumo ed IVA, lire 1.082 miliardi, con un miglioramento di 129 miliardi e 466 milioni rispetto al 1973.

Risultati industriali.

a) Produzione tabacchi lavorati:

	1974 Tonn.	1973 Tonn.	Variazione %
prodotti nazionali .	58.543	60.913	— 3,92%
” su licenza	9.967	8.648	+ 15,51%
TOTALE . . .	68.530	69.561	— 1,53%

L'impiego di tabacchi greggi è stato di tonnellate 64.740, di cui il 56,75 per cento di prodotto nazionale e il 43,25 per cento di prodotto estero.

b) Produzione sali:

	Variazioni rispetto al 1973
tonnellate 974.000	+ 3 %

Risultati di vendita.

a) Vendita tabacchi lavorati:

	1974 tonnellate	1973 tonnellate	Indice 1973=100
nazionali	58.598	60.223	97
su licenza	10.109	9.266	109
importati	21.922	14.037	156

b) Vendita sali:

	Variazione % rispetto al 1973
tonnellate 705.000	+ 9 %

Esportazione.

Le esportazioni realizzate nel 1974 sono state di chilogrammi 613.285, con un incremento del 13,32 per cento rispetto al 1973.

Personale.

Il personale in servizio al 31 dicembre 1974 era di 15.291 unità, di cui 2.981 impiegati e 12.310 operai. Rispetto all'organico le unità in servizio sono rispettivamente inferiori di 1.149 impiegati e 7.540 operai.

Con le autorizzazioni contemplate dalla riforma si conta di bandire a breve termine concorsi di assunzione per 701 impiegati e 3.142 operai.

Questi profili statistici offrono solamente un quadro della dimensione industriale ed organizzativa del Monopolio. Per inserirli nella dinamica del mercato comune bisognerebbe confrontarne i risultati con le altre imprese concorrenti e quindi trarne elementi di giudizio per l'azione da svolgere.

Non essendo propria la comparazione tra l'Azienda di Stato e le imprese estere private (specie per insufficienza di informazioni) è sembrato più pertinente, anche per una certa correlazione istituzionale, riferirsi alla struttura del monopolio francese (SEITA), l'unico altro paese della Comunità a detenere per i tabacchi diritti esclusivi simili ai nostri.

In via preliminare, a parte il diverso modulo organizzativo, il SEITA beneficia di un totale orientamento della domanda del mercato interno verso le proprie produzioni (circa il 93 per cento delle vendite). Noi deteniamo in termini quantitativi il 64,45 per cento del mercato (in valore il 52,03 per cento).

Quindi:

a) in un numero inferiore di unità produttive (19 contro 22) il SEITA produce circa tonnellate 87.000 (contro tonnellate 69.000 del Monopolio);

b) una sostanziosa esportazione di tonnellate 10.264 di prodotti da fumo francesi compensano di gran lunga (oltre il 100 per cento) le importazioni;

c) il numero di dipendenti è sensibilmente inferiore a quello della nostra Azienda di Stato (10.642 contro 15.291).

Una migliore disponibilità di fattori della produzione, in senso stretto, trasferiti sul piano dell'economicità e del beneficio aziendale, consentono al SEITA di svolgere un processo di rinnovamento industriale e promozionale di mercato certamente più consistente del nostro (possiamo investire, con copertura a carico degli eventuali avanzi finanziari, per immobili ed impianti fino a 6 miliardi annui e non abbiamo disponibilità finanziarie per impostare una politica per l'esportazione di

dimensioni adeguate ai mercati esteri in prevalenza organizzati sotto forma di imprese libere).

Per l'Amministrazione dei monopoli si tratta di individuare le finalità essenziali che devono essere tenute presenti per la ricerca del modulo organizzativo più pertinente alla tematica concorrenziale.

Concettualmente si può identificare il mercato del tabacco di concorrenza « pura ». Sia l'offerta che la domanda non sono egemonizzate da singoli gruppi. In queste condizioni, la permanenza di ogni impresa (o di ogni prodotto) sul mercato dipende all'economicità in termini di costi e ricavi aziendali.

La prima considerazione da fare è se l'esercizio monopolistico realizza una preminenza dei ricavi sui costi, e quindi accertare i termini della produttività e del reddito.

Trascurando il decorso esercizio 1974, che ha scontato gli effetti di una coincidente fase di ascesa eccezionale dei prezzi delle materie prime, mentre ha potuto beneficiare solo alla fine di un aumento minimo dei ricavi, i dati del biennio precedente non dimostrano accrescimenti patrimoniali anche se sul piano strettamente finanziario la gestione si è chiusa in avanzo.

	VARIAZIONE PATRIMONIO In milioni	GESTIONE FINANZIARIA In milioni
1972	— 12.411	+ 7.418
1973	— 12.010	+ 8.985

Questa breve comparazione è altamente significativa delle difficoltà che si profilano nella prossima fase di maggiore automatismo della presenza estera (1° gennaio 1976) che inizialmente potrebbe spingere le ditte straniere ad impadronirsi di fasce suppletive di mercato, adottando anche politiche di prezzi di vendita marginali.

I problemi di reddito però non possono risolversi, stante la specializzazione della nostra produzione (orientata su prodotti di prezzo medio), attraverso un sensibile aumento dei ricavi, e quindi dei prezzi di vendita, che riduca il margine dei prezzi dei prodotti esteri. Si deve puntare sulla riduzione dei costi, ovvero sulla ricerca della massima produttività.

In questo senso la comparazione dei dati dell'ultimo triennio consente di verificare l'andamento della produttività pro-capite, distintamente del personale presente e personale in forza, nelle unità produttive.

	PERSONALE EFFETTIVAMENTE PRESENTE	PERSONALE IN FORZA NELLE MANIFATTURE
	In Kg/giornalieri per opera	In Kg/giornalieri per opera
1972	38,20	28,66
1973	38,24	28,81
1974	38,26	28,35

È evidente il maggior costo espresso in perdita di prodotto che l'Azienda è costretta giornalmente a subire a causa delle assenze del personale (quasi 10 chilogrammi al giorno per opera).

Assenze (compresi congedi)

	Percentuale rispetto al personale in for- za nelle Manifatture
1972	24,99%
1973	24,77%
1974	26,15%

L'esame dei quadri rivela un andamento costante della produttività *pro capite*, malgrado il progressivo rinnovamento adottato nell'apparato tecnologico anche con l'installazione di macchinari ad alta produzione.

Le assenze dal lavoro per l'ovvia correlazione col processo di non accrescimento della produttività, sono aumentate sensibilmente nell'ultimo anno.

Significativo, inoltre, il rapporto costo/sfruttamento degli impianti, che si traduce in una utilizzazione molto parziale del grosso patrimonio tecnologico. In linea di massima, l'apparato meccanico lavora giornalmente per 7 ore circa.

Rispetto alle norme di lavoro prestabilite, inoltre, l'impegno delle macchine nell'ultimo triennio è stato il seguente:

1972	71,44 %
1973	71,23 %
1974	69,44 %

Le imprese concorrenti, potendo contrapporre a questo rigidismo tipico della struttura monopolistica (il doppio turno di lavoro è stato introdotto dopo un lunghissimo negoziato sindacale solo nella manifattura di Scafati) una elastica determinazione dei tempi di lavoro, possono realizzare quelle economie di scala i cui effetti positivi si ripercuotono sulla redditività dell'impresa e quindi sulla sua competitività nei mercati stranieri.

Né si può tacere lo stretto parallelismo che comunque esiste tra l'ipotesi del massimo sfruttamento del nostro attuale apparato tecnologico e la possibilità di collocamento del prodotto finito. È naturale che una duplicazione del lavoro in tutte le unità produttive renderebbe eccessiva l'offerta interna, e quindi per il raggiungimento dei minimi costi marginali (da perseguire) la necessità di ricercare i massimi sbocchi esterni.

Un programma per l'esportazione, si ripete, non richiede solamente lunghi tempi, ma una modulazione differenziata di scelte e di condizioni (non si può stabilire indiscriminatamente un prezzo unico per tutti i mercati), che antepongano finalità commerciali a quelle di mero formalismo giuridico. Bisognerà realizzare attraverso un serio interscambio un alleggerimento dello squilibrio valutario che in definitiva condiziona anche i conti finanziari dell'Azienda.

In termini di economia di mercato un posto rilevante dovrà essere riservato, inoltre, al meccanismo dei finanziamenti (finora l'Amministrazione si è potuta avvalere soltanto degli avanzi finanziari) per i programmi di investimento. In pratica, bisogna abbandonare, col ricorso al normale mercato finanziario, il collegamento esistente fra avanzi utilizzabili ed investimenti, che condiziona ogni possibilità d'elaborazione di una politica di piano a breve termine e riduce la possibilità di rinnovamento magari nei periodi in cui sarebbe maggiormente necessario.

Si avverte l'esigenza di superare il formalismo contabile, impostato sullo schema della legge di contabilità pubblica, che non consente ampiezza ed agilità di manovra sul mercato interno e possibilità di interrelazioni con organismi paralleli o accordi con le imprese concorrenti operanti sul mercato estero.

Per comprare all'estero dei tabacchi, ad esempio, malgrado l'eccezione prevista dalla legge di contabilità sulle procedure d'asta, l'Amministrazione soggiace ad una serie di atti provvedimentali (nomina di Commissioni ministeriali), esami preventivi dei campioni, selezione di offerte in Italia, che hanno contenuto esclusivamente formale e di controllo rallentando la possibilità di interventi immediati sui mercati, consentiti alle imprese libere che acquistano secondo la diretta valutazione degli esperti effettuata sul mercato di acquisto.

Occorre adottare, infine, un metodo d'assunzione del personale svincolato dal sistema generale di autorizzazione che non tiene conto delle improvvise necessità che pos-

sono sorgere per fronteggiare con maggiori produzioni la richiesta del mercato. (Si è dovuto attendere oltre un anno, ad esempio, per ottenere dalla Riforma l'autorizzazione a coprire le più pressanti necessità di nuovo personale).

Sul piano delle procedure d'assunzione, poi, bisogna concepire un metodo sostanzialmente diverso, più accelerato e semplificato rispetto a quello vigente subordinato ai formalismi dei bandi, registrazioni, comunicazioni, prove scolastiche, ecc. che richiedono un periodo notevole di tempo fra l'indizione del concorso e l'assunzione (in media non meno di un anno). Tutto ciò a danno della stessa efficienza organizzativa dell'Azienda di Stato.

II. — LA PROSPETTIVA UNITARIA DELL'AZIENDA SALI.

Un rilievo preliminare: i diritti esclusivi detenuti dall'Amministrazione dei monopoli nel settore dei sali non si estendevano e non si estendono alla Sicilia ed alla Sardegna. In queste regioni l'industria ed il commercio del sale sono esercitati liberamente. (In Sardegna sono anche coesistite saline private con quelle dello Stato).

Diversa anche la fonte dell'industria estrattiva: nella penisola ed in Sardegna prevalentemente dalle saline marine, in Sicilia da enormi giacimenti di salgemma (circa 2 milioni di tonnellate annue).

Le saline del monopolio producono in media tonnellate 900.000 di sale all'anno, quasi la metà del salgemma siciliano. La ripartizione della produzione nel 1974 secondo la destinazione d'uso è stata la seguente:

tonnellate	367.100	per uso alimentare;
tonnellate	338.400	per uso industriale.

Distintamente per salina e per qualità, la produzione del 1974 risulta ripartita nel modo seguente:

Sale marino.

Salina di:		
Comacchio	quintali	52.131
Cervia	»	229.934
Tarquini	»	46.000
Cagliari	»	1.563.828
Sant'Antioco	»	1.709.045
Margherita di Savoia	»	5.002.930
Totale	quintali	8.603.328

Sale di ebollizione.

Salina di Volterra	quintali	1.131.742
------------------------------	----------	-----------

Salgemma.

Salina di Lungro	quintali	8.041
----------------------------	----------	-------

Totale generale	quintali	9.743.111
----------------------------------	-----------------	------------------

Questa situazione di mercato è stata in fondo la motivazione principale della creazione, in regime di monopolio, delle differenziazioni nette, sul piano normativo, fra sale alimentare ed industriale. Il primo, soggetto ad imposta rientrò nell'esclusivo esercizio dell'Azienda di Stato, il secondo, a motivo anche della crescente richiesta alla quale il Monopolio non poteva far fronte, venne esentato da imposizioni ed in pratica (attraverso un sistema di autorizzazioni) commercializzato liberamente, previa sofisticazione (per evitare che fosse smerciato per usi alimentari).

Con l'entrata in vigore della legge tributaria venne abolita l'imposta di consumo sui sali alimentari (1° gennaio 1973) e quindi venne meno lo scopo fiscale sul quale si fondava la detenzione dei diritti esclusivi mantenuti dal Monopolio. Contemporaneamente, venne data esecuzione ad una serie di raccomandazioni comunitarie attuando, sempre per i sali alimentari (quelli industriali non erano sottoposti a restrizioni) la liberalizzazione della rete di commercializzazione all'ingrosso ed estendendo la vendita del prodotto al dettaglio anche in esercizi diversi dalle rivendite (supermercati ed alimentari).

Si è realizzata quindi nella penisola, dal punto di vista economico, anche per il sale alimentare una presenza privata proveniente quasi esclusivamente dalle regioni non a monopolio (Sicilia e Sardegna) accanto alla prevalente presenza pubblica (monopolio nazionale).

Sono così sorti rilevanti problemi economici. Il sale della Sicilia — meno costoso sia per la facilità di estrazione, sia per l'organizzazione privatistica delle imprese, — si è rivelato fortemente concorrenziale con il prodotto dell'azienda di Stato.

Finora, a motivo anche di una diversità organolettica del sale marino rispetto al salgemma, l'orientamento generale della domanda nazionale si concentra sul sale del monopolio.

È essenziale, quindi, tentare di conservare questa posizione di mercato, che nelle condi-

zioni di assoluta concorrenza entro la quale si opera, può fondatamente realizzarsi attraverso:

a) la ricerca della massima economicità di gestione attraverso una organizzazione che assicuri la massima efficienza funzionale;

b) una politica di accordi con le industrie nazionali esistenti ed in via di formazione, in maniera che insieme si possa fronteggiare la prevedibile concorrenza straniera che già si affaccia sul mercato con offerte di prova.

Per i sali industriali la prevalenza sul mercato è detenuta dal salgemma siciliano e da imprese nazionali (Solvay, Montecatini), che estraggono sale attraverso un procedimento di dissoluzione ed ebollizione.

Con il regime attuale di piena libertà produttiva e di commercializzazione, è però facile che, qualora le condizioni fondamentali sopraelencate non si realizzino, le imprese nazionali (territoriali ed insulari) che producono a costi inferiori a quelli dell'Azienda di Stato possano incrementare la loro attività anche nel settore alimentare mettendo in grave crisi l'industria di Stato. Oggi queste imprese vendono sul mercato interno il sale in confezioni a prezzi più alti dei nostri, soprattutto perché pagano benefici di commercializzazione maggiori di quelli del « monopolio ». Ma sarà loro facile, una volta costituita una rete commerciale « diffusa », procedere all'allineamento dei prezzi (che per altro l'Azienda ha proposto di aumentare perché non redditizi) fino a contestarci la posizione dominante detenuta.

Le condizioni di ricerca della massima economicità e di instaurazione di una politica di accordi vanno naturalmente ricercate nel quadro unitario dell'Azienda di Stato, ovviamente con bilanci separati tra settori di attività, in maniera da realizzare, migliorando le condizioni di reddito, benefici netti che possano ripercuotersi su una gestione unitaria positivamente.

Si deve rilevare a questo proposito che l'attività del sale per la dimensione delle unità estrattive, esperienza di lavoro, immobilizzi industriali effettuati, può consentire all'Azienda di Stato il mantenimento della posizione di preminenza in grado di neutralizzare con tempestivi accordi di mercato fra imprese nazionali ogni tentativo delle industrie straniere; ciò comporta l'impostazione, in virtù delle notevoli risorse naturali, di una politica nazionale per l'esportazione, dalla

quale potremmo attendere risultati interessanti.

Inoltre, l'organizzazione unitaria dell'Azienda di Stato dovrebbe superare, sul piano normativo, il proposito regionale di gestione diretta delle saline, evitando la frammentazione del mercato a danno della posizione della stessa industria pubblica.

III. — GLI STUDI DI RIFORMA NEL TEMPO.

Fra le ipotesi di riforma elaborate negli anni scorsi, le più significative sono le seguenti:

a) progetto elaborato dall'ufficio della riforma nel 1965 sulla base della legge-delega 20 dicembre 1954, n. 1181, che la stessa relazione illustrativa definisce non corrispondente alle necessità di funzionamento del complesso industriale dei Monopoli « le cui esigenze e caratteristiche non differiscono minimamente da quelle dei più grandi organismi privati »;

b) studio della commissione Saraceno dell'aprile 1966, i cui componenti di maggioranza si espressero in linea di principio per la « trasformazione di impresa-organo dello Stato costituito in azienda autonoma, in società per azioni a partecipazione statale »;

c) schema di disegno di legge elaborato dall'amministrazione finanziaria nel 1970, che prevede la creazione di una holding finanziaria (IFITAS), avente personalità giuridica di diritto pubblico, articolata in società controllate o collegate.

Nel 1973 la Commissione di studio presieduta dal capo dell'ufficio legislativo consigliere Alfonso De Tommasi, incaricata di studiare una ipotesi di riforma, convenne sulla necessità di una struttura svincolata dai controlli attuali e diretta in modo da caratterizzare le finalità economiche.

Con l'accordo Governo-sindacati del 31 agosto 1973, si delinea in tema di riforma un orientamento anche nella direzione dell'ente pubblico. La commissione di studio a livello ministeriale in conseguenza costituita, ha approfondito i diversi temi strutturali identificando specialmente i contenuti della riforma piuttosto che le qualificazioni giuridico-istituzionali.

In corrispondenza con le preoccupazioni di salvaguardia del mercato, nella prospettiva di riforma, si inserisce anche il recente accordo sindacale del 4 marzo 1975, che si pone l'obiettivo di un pronto accrescimento della produzione globale e di quella nazionale

in particolare e della produttività del personale (straordinario ed assunzioni).

IV. — IL MONOPOLIO FRANCESE (SEITA).

Nell'Europa dei nove, solamente l'Italia e la Francia detengono un monopolio dei tabacchi.

L'attuale SEITA (Servizio per l'esercizio industriale del tabacco e dei fiammiferi) è sorto nel 1926 per contribuire alle esigenze della Cassa di ammortamento del debito pubblico francese.

Nel gennaio 1959, con l'assottigliarsi delle necessità della Cassa di ammortamento, venne riordinato con il conferimento dello *status* di ente pubblico a carattere commerciale e industriale. Dotato di personalità giuridica e di autonomia finanziaria, è amministrato da un Consiglio di amministrazione assistito da un direttore generale ed è posto sotto la tutela del Ministero delle finanze. Lo Stato opera un controllo economico e finanziario sulla gestione, soprattutto attraverso la verifica dei conti delle imprese pubbliche.

Dagli ultimi dati disponibili (1973) il complesso dell'attività industriale e commerciale può sintetizzarsi nei quadri seguenti.

Produzione.

La produzione dei tabacchi si effettua in 19 Manifatture.

TIPO DI PRODOTTI	1972	1973
—	—	—
Sigari (in milioni di pezzi)	473	435
Sigarette (in milioni di pezzi)	400	379
Sigarette (in tonnellate)	71.634	72.454
Trinciati (in tonnellate)	11.328	10.519
Tabacco da mastico e fiuto	345	271

Nel 1973 l'impiego del tabacco in foglia è stato di tonnellate 91.200, di cui il 40,2 per cento di prodotto nazionale e il 39,8 per cento straniero.

Il personale impiegato nella manifatture consta di 7.755 unità.

Vendita:

Le vendite all'interno, in comparazione col 1972, sono state le seguenti:

TIPO DI PRODOTTI	1972	1973
—	—	—
Sigari e sigaretti (in milioni di pezzi)	1.408	1.173
Sigarette (in tonnellate)	73.070	75.379
Trinciati (in tonnellate)	11.513	10.713
Tabacchi da mastico e fiuto	681	668

Le sigarette importate rappresentano il 7,8 per cento del totale delle quantità vendute.

Esportazione.

Nel 1973 le vendite di sigarette francesi (essenzialmente Gauloises e Gitanes) hanno superato le tonnellate 10.000, con un incremento del 13,6 per cento rispetto al 1972.

Questo incremento è più sensibile dello aumento delle importazioni di sigarette estere in Francia.

Del totale di vendite all'estero il 40 per cento circa è fabbricato su licenza.

Personale.

Alla fine del 1973 gli effettivi addetti al SEITA erano di 10.642 unità.

La durata del lavoro settimanale è di 40 ore e 30 minuti.

Il rapporto di lavoro del personale è regolato da uno statuto pubblicistico emanato dal Ministro delle finanze, previo avviso del Consiglio di amministrazione. (In via transitoria e fino all'emanazione del predetto statuto il personale in servizio alla data dell'ordinanza del 7 gennaio 1959 ha continuato ad appartenere al Ministero delle finanze).

Distribuzione.

Il SEITA provvede direttamente alla distribuzione all'ingrosso dei prodotti attraverso 11 delle 19 manifatture. A questi 11 organi di spedizione si dirige il rifornimento diretto a tutte le rivendite, senza il tramite, quindi, di rete intermedia all'ingrosso (come i nostri magazzini vendita). Ciò a motivo della diversa configurazione geografica ed orografica francese, che consente una divisione simmetrica del territorio. (La distribuzione diretta è assicurata da 150 camion circa, con una percorrenza media di 8 milioni di chilometri).

Le rivendite in esercizio alla fine del 1973 erano 47.732.

Regime contabile.

Il servizio di contabilità è effettuato da un agente centrale (che ha la qualifica di contabile pubblico) nominato dal Ministro delle finanze e degli affari economici, previo parere del Consiglio di amministrazione.

La contabilità generale ed analitica è tenuta secondo le condizioni fissate con decreto dello stesso Ministro delle finanze.

Il controllo viene effettuato da una commissione di Stato, mentre l'esecuzione della

politica commerciale è affidata alla direzione generale delle imposte (regolamento delle rivendite).

L'analisi organizzativa e produttiva dei due monopoli mette in luce analogie sostanziali e suffraga in definitiva l'opinione che per entrambi le obbligazioni comunitarie richiedono, sia pure con diversa incisività, l'adozione di misure di riordinamento.

La Francia beneficia di una situazione più favorevole (dominio del mercato e struttura entificata), per cui anche dal punto di vista temporale è avvantaggiata nella ricerca di moduli organizzativi adeguati ad una economia aperta.

Noi ci troviamo già al limite della capacità di controllo del mercato e scontiamo gli effetti di una organizzazione rigidamente inquadrata nell'ambito burocratico dello Stato (l'autonomia di bilancio si riduce ad avere un documento contabile semplicemente separato dal bilancio del Ministero delle finanze, ma sottoposto alla stessa procedura parlamentare di approvazione e di variazione del bilancio statale).

Strutturalmente il SEITA è organizzato in forma di ente pubblico che esercita direttamente l'attività industriale dei tabacchi e dei fiammiferi, con doppio regime giuridico del rapporto di lavoro per il personale.

È tuttavia difficile pensare che il rigido modello strutturale francese possa salvaguardare l'attuale situazione di mercato nella fase in cui il processo di liberalizzazione, che avrà inizio il 1° gennaio 1976, sarà consolidato.

Certo la Francia avrà più anni davanti per studiare altre forme organizzative sostitutive, perché domina per il 91 per cento il mercato nazionale ed ha una corrente di esportazione che supera del 100 per cento l'importazione. La nostra situazione è sostanzialmente diversa a motivo anche di una psicologia di massa che, purtroppo, una struttura vincolistica difficilmente riesce a correggere.

È anche vero però che questo dominio del mercato si è specialmente consolidato in Francia per effetto della politica di prezzi che ha avvantaggiato fortemente le marche nazionali sulle quali si concentra oltre il 90 per cento del consumo.

La nostra sigaretta più venduta, la MS - circa il 23 per cento del mercato - ha una differenza di prezzo rispetto alle marche estere più diffuse di lire 150, corrispondente al 42 per cento del prezzo della MS. La marca francese più venduta, la « Gauloises », ha un prezzo di franchi 1,70, mentre le sigarette estere si vendono a franchi

3,80. La differenza fra i due prezzi espressa in lire è di lire 317, corrispondenti al 124 per cento del prezzo della « Gauloises ».

Indubbiamente, l'ulteriore processo di armonizzazione, il cui effetto è il restringimento del ventaglio dei prezzi, avrà maggiormente ripercussione sui prezzi dei prodotti base francesi che più sono stati avvantaggiati da una percezione proporzionale marcata.

Ed a questo punto i *partners* comunitari potranno essere spinti a rivedere i recenti accordi conclusi con il SEITA per l'esclusiva di vendita, perché l'organizzazione delle imprese straniere sarà stimolata a creare autonomie più ampie in un mercato che ha certamente maggiore capacità di assorbimento che non il nostro (già tributario del prodotto straniero del 35,55 per cento in quantità e del 47,97 per cento in valore).

In effetti il modulo attuale francese risale al 1959 ed ha prodotto favorevoli effetti sulla organizzazione nazionale; ma esso oggi non è forse emulabile proprio perché concepito agli albori della Comunità, in presenza inoltre di un regime di monopolio assoluto.

Per di più la struttura pubblicistica dell'intera organizzazione è stretta da un rigido regolamento di contabilità e da sistemi di controlli che coinvolgono lo Stato, la Commissione di verifica dei conti delle imprese pubbliche, la Direzione generale delle imposte dirette.

Malgrado l'entificazione, insomma, il nesso di correlazione con il Ministero delle finanze supera lo stesso limite di vigilanza e penetra nel Consiglio di amministrazione, la cui presenza attualmente è affidata a un ispettore generale delle finanze.

V) GLI IMPEGNI COMUNITARI NEL SETTORE DEL TABACCO.

Il pacchetto delle obbligazioni comunitarie nel settore del tabacco, aventi carattere di specialità rispetto alle norme del Trattato, risale alle risoluzioni del Consiglio della CEE del 31 aprile 1970.

In un unico complesso normativo, sia pure con scadenze differenziate, si è definito l'aspetto agricolo, fiscale e commerciale che, alla fine del processo armonizzativo delle strutture commerciali (1° gennaio 1976) e della fiscalità (1° gennaio 1980), dovrà presiedere al settore del tabacco tra i nove paesi della CEE.

Attuata con il 1970 stesso la liberalizzazione della coltivazione del tabacco, si è con-

sentito ai due paesi a monopolio (Francia ed Italia) di acquisire la materia prima agli stessi prezzi dei concorrenti a regime di mercato, liberando contemporaneamente le organizzazioni nazionali (SEITA e Monopoli) dalla obbligatoria politica di sostegno della tabacchicoltura nazionale fino ad allora perseguita.

Nell'ottica comunitaria la parificazione dei prezzi nell'approvvigionamento della materia prima tra le due strutture di mercato (libera e monopolistica) avrebbe dovuto postulare gradualmente identica parificazione a livello finale di offerta dei prodotti finiti. Questa gradualità venne attuata con il ritardare, rispetto al regolamento di politica agricola comune, la liberalizzazione, in Francia ed in Italia, delle importazioni e del commercio all'ingrosso (1° gennaio 1976).

Già nello spirito degli accordi comunitari era insito il problema della ricerca della migliore organizzazione economico-produttiva, che avrebbe dovuto sostituire la gestione monopolizzata, fortemente condizionata dalla normativa legislativa impostata - a giusto titolo - sulla formalizzazione dell'« interesse pubblico » come un qualcosa di alieno rispetto al fine economico aziendale che ci si è prefisso con l'instaurazione di un mercato unico concorrenziale.

L'equivoco di base che bisogna risolvere, se si vuole comprendere il significato e la portata delle obbligazioni comunitarie, è proprio quello di verificare fino a che punto sia conciliabile con una struttura statale l'esercizio di produzione di beni in concorrenza.

All'ovvietà di una negativa risposta economica si può opporre altrettanta certezza nel ritenere quantomeno illogico sostenere la conservazione di scopi fiscali ed agricoli in presenza della già decisa eliminazione di tutti i diritti esclusivi in tempi pre-comunitari detenuti dall'Azienda di Stato, come fondamento giuridico per ritardare l'inevitabile processo di riordinamento.

Si può invece pensare, sul piano agricolo, ad uno sviluppo della produzione del greggio per la quale esistono condizioni economiche e sociali favorevoli; ad un sistema di garanzie comunitarie che attraverso il meccanismo dei premi a carico del FEOGA (Fondo europeo di garanzia agricola) salvaguardi da una parte la redditività dei coltivatori con prezzi prefissati dal Consiglio della comunità e dall'altra consenta alle industrie di trasformazione (Manifatture) di pagare il tabacco della Comunità agli stessi prezzi internazionali.

Inoltre le forze di lavoro che potrebbero trovare impiego in zone tipiche della produzione agricola del tabacco ridurrebbero i tassi nazionali di emigrazione all'interno ed all'estero.

La Comunità ha offerto, ai Paesi a monopolio, la possibilità di agire alle stesse condizioni delle imprese estere, ottenendo, come contropartita per il costo del sostegno agricolo al tabacco greggio (circa 50 miliardi a favore dell'Italia) di condizionare le potestà pubbliche detenute dagli organismi nazionali, che per sopravvivere in un mercato nel quale dopo il 1° gennaio 1976 la concorrenza sarà più spinta, devono necessariamente adottare linee organizzative e produttive adeguate quantomeno alla efficienza delle imprese comunitarie.

Occorre ricordare che questa esigenza si appalesa ancora più marcata con il procedere della fase di armonizzazione delle fiscalità, che porterà inevitabilmente a restringere il largo ventaglio di prezzi che attualmente esiste.

Il processo armonizzativo, che dovrà esaurirsi al più tardi il 1° gennaio 1980, prevede una equa coesistenza degli elementi specifici e proporzionali dell'imposta (oggi l'imposta specifica rappresenta appena il 5 per cento sull'imposta totale), per cui l'aumento della parte specifica e la diminuzione di quella proporzionale porteranno alla notevole riduzione delle forchette dei prezzi di vendita. Ciò farà emergere la difficoltà di isolare il mercato dei prezzi più popolari dalla concorrenza dei prodotti di più alta qualità.

Per affrontare sul piano della concorrenza il processo di armonizzazione fiscale è necessario portare l'organismo nazionale del tabacco a livelli di piena competizione (sufficienza di redditi e pieno sfruttamento delle risorse) non potendosi contare su aiuti dello Stato né su forme di preferenza fiscale, vietate dal Trattato di Roma.

VI. — IPOTESI DI RIFORMA.

Non è possibile per alcuna impresa della Comunità mantenere posizioni privilegiate autoritative.

Le costruzioni di un'Europa unita sia economicamente che politicamente soggiace al superamento di una visuale regionalistica degli scambi, la cui dimensione rimane strettamente connessa alla capacità di ogni singola impresa di ottenere una « immagine » preferenziale rispetto alle altre.

In un mercato unico non si può discriminare in ordine alla provenienza: in Italia il prodotto inglese, tedesco, ecc., è destinato ad avere lo stesso trattamento di quello nazionale, perché in caso contrario si mette in moto il meccanismo giuridico della Comunità a salvaguardia degli interessi degli altri *partners*.

È illusorio, quindi, puntare su ipotetiche neutralizzazioni di aree commerciali, occorre pensare, invece, in termini di realismo economico che impone il rispetto delle sole leggi di mercato.

Nella nuova dimensione europea l'Organismo sostitutivo dell'attuale Azienda di Stato deve tendere alle finalità seguenti:

1) sfruttamento pieno delle capacità produttive delle diverse unità, la cui dislocazione corrisponda alle esigenze di approvvigionamento della domanda;

2) acquisizione di una maggiore area di mercato attraverso uno stretto collegamento promozionale con la rete di distribuzione all'ingrosso e al dettaglio per il mercato interno, e con politiche di cooperazione industriale e commerciale) con ditte straniere per il mercato estero;

3) adozione di accordi o negozi bilaterali esclusivi con la rete distributiva all'ingrosso (magazzini vendita) in modo di mantenerla in via definitiva « unita » con le finalità aziendali e in posizione « neutrale » da eventuali spinte corporative dei rivenditori (al dettaglio);

4) accelerare, attraverso un programma di investimenti a breve termine, il completamento del rinnovamento tecnologico delle unità produttive, con l'installazione delle apparecchiature più moderne;

5) procedere ad un piano di integrazione verticale con gli organismi collaterali e stabilire su piani pattizi rapporti a lungo termine con le imprese di produzione del greggio nazionale;

6) disporre di poteri autonomi per i finanziamenti delle attività d'esercizio attraverso anche il ricorso al normale mercato finanziario.

Si tratta di finalità minime, che riguardano l'aspetto esclusivamente gestionale, ricordate con l'attuale organizzazione aziendale, che tendono a salvaguardare il grosso patrimonio dei monopoli e le iniziative tecnico-produttive adottate in questi ultimi tempi.

Pregiudiziali a queste finalità la conservazione delle attività dei Monopoli nel suo at-

tuale complesso e la totale presenza pubblica nell'organo istituzionale.

* * *

1. — In linea strettamente giuridica nulla vieta alla norma di fissare moduli di riforma tipici o atipici rispetto all'universo vigente. Deve essere chiaro, però, il fine che si vuole conseguire, soprattutto quando si tratta di un'industria — quella del tabacco — perfettamente assimilabile a qualsiasi altra impresa di produzione di beni in concorrenza.

Con il progressivo affievolimento dei diritti esclusivi detenuti, l'Azienda di Stato gradualmente ed inevitabilmente rientra, almeno sul piano logico-economico, nella norma generale.

In questo senso la soluzione propria in tema di riforma sarebbe la creazione di un organo « di coordinamento ». Necessariamente una struttura « atipica » che dovrebbe conciliare alcuni fondamentali diritti acquisiti dal personale con il massimo di libertà operativa, in condizioni di esclusiva proprietà dello Stato.

In pratica, è ipotizzabile una entificazione (*ex novo* o aggregabile), che in piena proprietà statale organizzerebbe le diverse imprese di produzione secondo linee istituzionali di autonomia e di responsabilità gestionale. (Si tratta in fondo di mettere a frutto, con gli opportuni adeguamenti, le diverse esperienze italiane in materia).

Autonomia e responsabilità rappresenterebbero i fattori fondamentali per il raggiungimento di più elevati coefficienti di produttività, di massima sensibilizzazione degli apparati direzionali e industriali alle vicende del mercato, in un'ottica di specializzazione settoriale e non di centralizzazione.

Attraverso questo processo di scissione tra organo e attività di gestione si assicurerebbe la proprietà ed il controllo dello Stato sull'organo « di coordinamento o di direzione » secondo la normativa tipica degli enti pubblici, mentre sulle imprese coordinate dall'organo si avrebbe solamente un controllo di secondo grado più snello e senza i vincoli formalistici della contabilità pubblica.

Un regime giuridico particolare dovrebbe prevedersi per il personale, che godendo attualmente del rapporto di lavoro pubblico, è legato alla concezione garantistica statale, che di fatto oggi è trasferita in qualsiasi altro tipo di contratto di prestazione d'opera. (Da notare che per i dipendenti dell'ENEL, tipico ente pubblico economico, vige un rapporto di

lavoro di diritto privato su base contrattuale, collettiva ed individuale, con competenza del giudice ordinario a conoscere delle relative controversie).

Potrebbe apparire necessario, quindi, prevedere per il personale un doppio regime giuridico: pubblicistico e contrattuale, quest'ultimo da valere obbligatoriamente per i nuovi addetti, riducendo ai limiti delle necessità aziendali le facoltà opzionali verso altre amministrazioni statali.

II. — Più vicino al modulo adottato dal SEITA nel 1959 è l'ente pubblico di servizi con rapporto di lavoro pubblico per il personale.

Sul piano formale si tratta della soluzione che offre la massima salvaguardia dei diritti acquisiti dal personale e consente, sotto il profilo istituzionale, di prevedere uno stretto collegamento funzionale con l'autorità di vigilanza. (Tipica la relazione tra SEITA e Ministero finanze in tema di rilascio di licenze di vendita che vengono decise congiuntamente fra i due organi).

Questo modulo rappresenta però un primo approccio alla instaurazione di una organizzazione aziendale più dinamica e meno vincolistica rispetto alla organizzazione statale.

Le personalità giuridica di diritto pubblico (bilanci autonomi, contabilità e procedure di controllo diverse da quelle dello Stato, poteri autonomi del Consiglio, la cui composizione dovrebbe essere caratterizzata da presenze con specifica competenza imprenditoriale), rappresentano passi avanti rispetto alla struttura attuale. Il mantenimento permanente del rapporto di lavoro pubblicistico al personale può far procedere senza fratture in quella opera di potenziamento produttivo in corso, di massimo sfruttamento degli impianti, di ampliamento dell'area di mercato attraverso la maggiore offerta di marche italiane.

III. — L'Azienda di Stato riformata con il conferimento di personalità giuridica, con poteri deliberanti del Consiglio e con rapporto pubblico di lavoro rappresenterebbe quasi una canonizzazione dell'interesse « formale », a danno della profilantesi finalità economica prevalente.

Nessun vantaggio sostanziale si avrebbe rispetto all'attuale forma istituzionale sia dalla personalità giuridica (mera formalità rappresentativa) sia dai poteri deliberanti del consiglio di amministrazione. In quest'ultimo caso, anzi, si tratterebbe di un falso problema perché il vantaggio si ridurrebbe, sul piano

pratico, ad una accelerazione del visto di esecutorietà del vigilante a danno di un trasferimento di responsabilità che dallo Stato-amministrazione (proprio) passerebbero all'organo-consiglio.

Il Presidente La Loggia ringrazia caldamente il Sottosegretario di Stato per le finanze per l'ampia relazione.

Dopo brevi interventi dei deputati Cirillo, Cesaroni, e Spinelli (che richiamano il problema della scadenza 1976) la discussione sulle comunicazioni del Governo è rinviata a giovedì 22 maggio alle 9,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 15 MAGGIO 1975, ORE 9. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per la pubblica istruzione, Spitella e per i beni culturali e ambientali, Spigaroli.

Disegno di legge:

Norme applicative e interpretative della legge 15 novembre 1973, n. 734, relative al personale non insegnante delle università (Approvato dalla VII Commissione del Senato) (Parere della I e della V Commissione) (3730).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Bardotti illustra favorevolmente il disegno di legge e presenta due emendamenti modificativi del secondo e del terzo comma dell'articolo 2.

Il deputato Tessari si dichiara favorevole agli emendamenti presentati che coincidono con altri emendamenti presentati dal suo gruppo, ad eccezione di un emendamento tendente a precisare che la somma di 360 mila lire annue deve essere corrisposta al netto. Il Sottosegretario Spitella si dichiara favorevole all'emendamento presentato dal relatore e contrario all'ultimo emendamento presentato dal gruppo comunista; ribadisce l'urgenza del provvedimento.

La Commissione passa all'esame degli articoli del disegno di legge.

L'articolo 1, al quale non erano stati presentati emendamenti, viene approvato senza modifiche. La Commissione passa all'articolo 2, respingendo un emendamento dei de-

putati Tessari e Raicich. Vengono invece approvati in via di principio due emendamenti del relatore modificativi del secondo e del terzo comma, con assorbimento di eguali emendamenti dei deputati Tessari e Raicich.

Il Presidente Ballardini rinvia il seguito della discussione in attesa che la Commissione Bilancio esprima il proprio parere sui due emendamenti.

Disegno di legge:

Prevenzione antifurto e antincendio delle opere d'arte (Parere della V e della VI Commissione) (3596).

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione riprende l'esame dell'articolo aggiuntivo inviato per il parere alla Commissione bilancio. Tale articolo viene approvato nella formulazione indicata dalla Commissione bilancio.

Il disegno di legge viene votato a scrutinio segreto al termine della seduta risultando approvato.

Disegno di legge:

Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con sede in Milano (Parere della V Commissione) (3217).

(Rinvio della discussione).

Su proposta del deputato Buzzi, alla quale si dichiara contrario il deputato Raicich e favorevole il deputato Dall'Armellina, la Commissione delibera di rinviare l'inizio della discussione del disegno di legge fino a quando il relatore sarà in grado di fornire una documentazione sulla attività e sulla gestione dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 15 MAGGIO 1975, ORE 11,45. — *Presidenza del Presidente GIGLIA.* — Intervengono il Ministro dei lavori pubblici, Bucalossi, e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Arnaud.

Disegno di legge:

Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia (Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della XII, della XIII e della XIV Commissione) (3640).

(Discussione e approvazione).

Il relatore Padula riferisce sul testo elaborato dal Comitato ristretto sottolineando il carattere di urgenza del provvedimento e le modifiche proposte al testo originario al fine di consentire la più rapida esecuzione delle opere, e conclude sottolineando che il disegno di legge ha il significato di una anticipazione rispetto ai provvedimenti di carattere più generale, che dovranno essere esaminati entro breve termine dalla Commissione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e, nessuno chiedendo di parlare, la dichiara chiusa.

Il Ministro dei lavori pubblici Bucalossi sottolinea che il testo predisposto dal Comitato ristretto può rappresentare un avvio alla soluzione dei problemi dell'edilizia e si riserva di precisare l'atteggiamento del Governo qualora la Commissione dovesse apportare modifiche di rilievo al testo stesso.

La Commissione passa all'esame degli articoli.

L'articolo 1 viene approvato nel seguente testo predisposto dal Comitato ristretto con una integrazione proposta dal Relatore relativamente ai fondi destinati al risanamento dei centri storici:

ART. 1.

In relazione al provvedimento legislativo concernente il piano triennale per l'edilizia residenziale pubblica è autorizzata l'assegnazione anticipata, anche in deroga alle vigenti disposizioni, agli Istituti autonomi per le case popolari o loro consorzi di lire 1.062 miliardi ai fini della realizzazione di edilizia sovvenzionata ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Le regioni, sulla base degli importi loro attribuiti secondo le percentuali stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1972, formulano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di localizzazione degli interventi di ammontare non inferiore a 500 milioni, anche per blocchi specie per le aree metropolitane in cui si rilevano più intensamente fenomeni di immigrazione o di concentrazione demografica, nonché per investimenti da destinare al risana-

mento di complessi edilizi compresi nei centri storici o di proprietà dello Stato o degli Istituti autonomi per le case popolari, dandone comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale, agli Istituti autonomi per le case popolari ed ai comuni interessati. I fondi destinati al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici sono assegnati direttamente ai comuni interessati.

Il programma di localizzazione è approvato dagli organi regionali competenti anche se i Consigli regionali hanno cessato le loro funzioni ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

La Commissione approva l'emendamento soppressivo dell'articolo 2, proposto dal Comitato ristretto.

Gli articoli 3 e 4 vengono approvati nel seguente testo predisposto dal Comitato ristretto:

ART. 3.

Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, il comune interessato all'intervento, o il competente consorzio di comuni, indica le aree da destinare alla realizzazione del programma nell'ambito dei piani approvati o adottati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il comune o il consorzio di comuni provvedono alla indicazione ed alla assegnazione delle aree, sentito l'Istituto autonomo per le case popolari competente o il Consorzio degli Istituti autonomi per le case popolari e deliberano la convenzione prevista dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché la eventuale delega allo stesso Istituto autonomo per le case popolari o al Consorzio degli Istituti autonomi per le case popolari per la graduale acquisizione delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, qualora tali opere non esistano ed il comune non preveda di attuarle direttamente in armonia con le finalità del programma di intervento.

Nel periodo di sospensione dell'attività dei consigli comunali, fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla elezione, le deliberazioni previste dalle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e 22 ottobre 1971, n. 865, e successive loro modificazioni ed integrazioni, di competenza del consiglio comunale, sono adottate dalla giunta comunale.

Decorso il termine previsto nel primo comma del presente articolo, il presidente della

giunta regionale emana entro trenta giorni, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari ovvero provvede a localizzare l'intervento in altro comune.

ART. 4.

I singoli Istituti autonomi per le case popolari, sulla base dell'attribuzione prevista dal secondo comma dell'articolo 1, sono autorizzati ad assumere impegni fino a concorrenza dell'importo assegnato nel programma di cui allo stesso comma ed a provvedere a tutte le operazioni relative all'acquisizione delle aree ed all'appalto delle opere da realizzare.

La somministrazione dei fondi agli Istituti autonomi per le case popolari avrà luogo in relazione ai pagamenti da effettuare in base all'andamento dei lavori da realizzare, ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247.

Ai fini del comma precedente, per gli eventuali pagamenti da effettuare nell'anno 1975, sono autorizzati i necessari prelievi sui conti correnti istituiti presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Per gli appalti delle opere finanziate con i fondi di cui all'articolo 1 e per quelli relativi ai programmi di edilizia sovvenzionata in corso, indetti entro il 30 settembre 1975, si applicano le norme stabilite dall'articolo 17 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il termine stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito nella legge 15 febbraio 1975, n. 7, è prorogato al 30 settembre 1975.

Gli articoli 5 e 6 vengono approvati nel testo del disegno di legge.

Dopo l'intervento del relatore, la Commissione approva l'articolo 6-bis del testo predisposto dal Comitato ristretto, con le modifiche indicate dalla V Commissione, e sulle quali il deputato Todros esprime il dissenso del Gruppo comunista.

ART. 6-bis.

Al finanziamento dell'anticipata assegnazione di fondi prevista dall'articolo 1 si provvede mediante:

a) i proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere a); b) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che sono versati sino al 31 dicembre 1977;

b) le somme relative alle anticipazioni autorizzate dal decreto-legge 1° maggio 1970, n. 210, convertito nella legge 3 luglio 1970, n. 419, e dall'articolo 67, lettera d), della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché l'ulteriore anticipazione per la quale è autorizzata la spesa di lire 38 miliardi da ripartire in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1976, di lire 20 miliardi nell'anno 1977 e di lire 8 miliardi nell'anno 1978;

c) i rientri, gli interessi, le rate di ammortamento, nonché le altre attività derivanti dall'impiego dei fondi di cui all'articolo 5 della citata legge 22 ottobre 1971, n. 865;

d) l'ulteriore apporto dello Stato di 600 miliardi. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 200 miliardi nell'anno 1976, di lire 300 miliardi nell'anno 1977 e di lire 100 miliardi nell'anno 1978.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1978, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla lettera d) del precedente comma, che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

I finanziamenti di cui al presente articolo affluiranno ad apposito conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti da istituire ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Qualora il conto corrente istituito ai sensi del comma precedente non presenti sufficienti disponibilità potranno essere temporaneamente utilizzati, salvo reintegro, i fondi depositati sui conti correnti istituiti ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

La Commissione approva quindi il seguente articolo 6-ter nel testo predisposto dal Comitato ristretto:

ART. 6-ter.

Il fondo di dotazione istituito dall'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è elevato a lire 450 miliardi.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare alla Cassa depositi e prestiti, per le finalità di cui al primo comma, la somma di lire 150 miliardi.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragio-

ne di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978. Ai fini della copertura dell'onere si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Alle richieste di mutuo a valere sul fondo speciale istituito dal citato articolo 45, presentate dai comuni interessati ed interventi per blocchi in aree metropolitane in cui si rilevino più intensamente fenomeni di immigrazione e di concentrazione demografica non si applica, su determinazione del Comitato per l'edilizia residenziale, il limite stabilito dall'articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847.

Qualora il comune deleghi l'Istituto autonomo per le case popolari alla esecuzione delle opere di urbanizzazione da finanziare con i mutui previsti dall'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il mutuo relativo alle opere da eseguire potrà essere concesso dalla Cassa depositi e prestiti direttamente all'Istituto autonomo per le case popolari stesso all'uopo espressamente delegato dal comune a carico del quale permane in ogni caso l'onere dell'ammortamento.

Il relatore Padula illustra il significato ampiamente innovativo dell'articolo 6-*quater*, predisposto dal Comitato ristretto che viene successivamente approvato nel seguente testo:

ART. 6-*quater*.

Il giudice amministrativo, al quale sia stata proposta, ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, domanda di sospensione di provvedimenti amministrativi di occupazione temporanea e di urgenza, o di espropriazione per pubblica utilità, può disporre, in luogo della richiesta sospensione, il deposito di una cauzione rapportata al valore dell'indennità del bene in relazione al provvedimento impugnato, determinando l'ammontare della medesima nonché modalità e termini del deposito.

Il giudice competente a determinare l'indennità di espropriazione può disporre l'utilizzo delle somme versate a titolo cauzionale.

Dopo l'intervento del relatore Padula, la Commissione approva quindi l'articolo 7 nel seguente testo predisposto dal Comitato ristretto e modificato nel senso indicato dalla V Commissione:

ART. 7.

Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971,

n. 865, e del titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati rispettivamente nei limiti di impegno di lire 30 miliardi e di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1975, e, rispettivamente, di lire 5 miliardi e di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1976. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Al predetto onere si provvede, per l'anno 1975, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Ministro dei lavori pubblici provvede, entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione territoriale dei contributi, sulla base dei parametri adottati per la ripartizione disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 novembre 1971, n. 3417, ed alla determinazione delle percentuali da destinare alle varie categorie, e ne dà comunicazione alle regioni.

Sui limiti di impegno di cui al primo comma gravano anche i contributi sulle operazioni di mutuo integrativo dei mutui già concessi e non definiti prima del 26 marzo 1975, derivanti dall'aggiornamento dei costi fissati con il decreto del Ministro dei lavori pubblici di cui al terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e quelli per l'adeguamento del contributo previsto dall'articolo 6 dello stesso decreto-legge alle variazioni del costo effettivo delle operazioni di mutuo, stabilito in base al citato articolo 6.

I contributi di cui al presente articolo possono essere altresì concessi per operazioni di mutuo agevolato occorrenti per il completamento delle parti ancora da eseguire, determinate dall'istituto di credito sulla base dello stato di avanzamento dei lavori vistato dall'ufficio del genio civile, di interventi su aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dal titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni.

La Commissione approva quindi il seguente articolo 7-bis, nel seguente testo predispo-

sto dal Comitato ristretto ed illustrato dal Relatore, mentre non approva un emendamento presentato al testo stesso dai deputati Todros e Busetto, tendenti a sostituire al primo comma le cifre « 4 » e « 2 » rispettivamente con le cifre « 3 » e « 1,5 », illustrato dal deputato Busetto ed al quale si dichiara contrario il relatore ed il Governo:

ART. 7-bis.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono sostituiti dai seguenti:

« Tale contributo è concesso nella misura occorrente affinché i mutuatari non vengano gravati, per interessi, diritti, commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonché per oneri fiscali e vari e per spese accessorie, in misura superiore al 4 per cento annuo, pari al 2 per cento semestrale, oltre il rimborso del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprietà indivisa il cui statuto preveda il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo del trasferimento degli stessi al competente Istituto autonomo per le case popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa; e nella misura del 5 per cento, pari al 2,5 per cento semestrale, oltre il rimborso del capitale, se cooperative a proprietà divisa, o prive dei requisiti statutarî di cui al presente comma, o se privati.

Gli anzidetti mutui a tasso agevolato, ammortizzabili entro il termine massimo di 25 anni, possono essere concessi dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio e dalle Casse di risparmio, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, fino all'importo massimo del 90 per cento della spesa riconosciuta per l'acquisizione dell'area e la realizzazione delle costruzioni a favore degli enti pubblici e delle cooperative a proprietà indivisa che abbiano i requisiti statutarî di cui al comma precedente, e fino al 75 per cento negli altri casi ».

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le operazioni di mutuo agevolato di cui all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

La Commissione approva quindi l'articolo 8 del disegno di legge, sostituendo il primo comma con il seguente:

« Gli istituti autonomi per le case popolari, le cooperative edilizie e loro consorzi, nonché le imprese di costruzione, regolar-

mente iscritte presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato da almeno un anno prima dell'entrata in vigore della presente legge, e loro consorzi, che aspirano alla concessione dei contributi previsti dall'articolo 7 della presente legge presentano alla Regione nel cui territorio ricade il progetto di intervento, ad uno degli istituti di credito convenzionati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, ed al comune interessato allo intervento, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata dal programma di massima da realizzare nonché dall'indicazione dello ammontare complessivo dell'intervento, determinato secondo le modalità vigenti per i mutui agevolati ».

Dopo l'intervento del deputato Todros, che formula considerazioni, critiche, sulla utilizzazione del 25 per cento dei fondi fuori dei piani di zona, l'articolo 9 del disegno di legge viene approvato sostituendo il terzo comma con il seguente:

« Non meno del 75 per cento dei contributi previsti dall'articolo 7 della presente legge, esclusi quelli di cui al terzo e quarto comma dello stesso articolo 7, per la realizzazione di nuovi interventi, da effettuare in base al titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, è destinato nelle singole regioni per programmi da realizzarsi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ovvero nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ».

L'articolo 10 viene approvato con la soppressione del secondo, terzo e quinto comma.

La Commissione approva quindi la soppressione dell'articolo 11 del disegno di legge proposta dal Comitato ristretto.

Il deputato Todros, formula considerazioni critiche sull'articolo 12 del disegno di legge in quanto lascia poteri decisionali agli istituti di credito e propone un emendamento al terzo comma tendente ad aggiungere la parola « assoluta » prima della parola « priorità ».

Il relatore Padula contesta la validità delle osservazioni critiche formulate dal de-

putato Todros e sottolinea le innovazioni stabilite dall'articolo 12, nei limiti consentiti dalla vigente normativa sul credito.

L'articolo 12 del disegno di legge viene quindi approvato con l'emendamento presentato dai deputati Todros e Busetto.

L'articolo 13 del disegno di legge viene approvato senza modificazioni.

Il relatore Padula illustra il testo sostitutivo dell'articolo 14 elaborato dal Comitato ristretto e modificato nel senso indicato dalla V Commissione.

Il deputato Todros esprime le riserve del gruppo comunista sull'articolo stesso, in quanto in contrasto con la esigenza della rapida attuazione degli interventi, oltre a ledere il principio della programmazione regionale degli interventi.

Il deputato Achilli dichiara che il voto favorevole del gruppo socialista trova motivazione solo nel carattere di urgenza degli interventi da realizzare.

La Commissione approva quindi l'articolo 14 nel seguente testo:

ART. 14.

Il Ministro dei lavori pubblici - presidente del comitato per l'edilizia residenziale - provvede alla formale concessione dei contributi di cui all'articolo 7 della presente legge ed a quelli relativi ai fondi ordinari di bilancio sulla base della delibera di concessione del mutuo da parte dell'istituto di credito e della dichiarazione del capo dell'ufficio tecnico comunale attestante che i lavori hanno avuto inizio entro il termine perentorio del 31 ottobre 1975.

I contributi di cui al primo comma sono corrisposti agli enti mutuanti a decorrere dalla data di stipula del contratto condizionato di mutuo, salvo conguaglio da effettuarsi al momento della stipula del contratto definitivo sulla base del costo effettivo dell'operazione e dell'onere totale a carico dei mutuatari all'epoca vigenti.

I contributi non impegnati entro il 30 novembre 1975 sono destinati a soddisfare prioritariamente le domande presentate entro il termine previsto dal primo comma dell'articolo 8 nell'ambito delle singole regioni.

Il riscontro di legittimità della Corte dei conti sui provvedimenti di concessione del contributo è successivo.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, saranno stabiliti i criteri, le condizioni e le

modalità per l'effettuazione del conguaglio di cui al secondo comma.

La Commissione approva quindi l'articolo 14-bis nel seguente testo predisposto dal Comitato ristretto modificato nel senso proposto dal deputato Benedikter, il quale precisa che tra le entrate di copertura sono da comprendersi anche i fondi dell'ex Gescal e dopo interventi del deputato Todros, il quale sottolinea che non si è tenuto conto del parere espresso dalla I Commissione circa il rispetto dell'autonomia delle regioni a statuto speciale, per lasciare al Ministro del tesoro la manovra dei fondi stanziati, del relatore Padula, il quale esprime perplessità circa la congruità dell'emendamento a risolvere i problemi sollevati, e del Ministro Bucalossi, il quale concorda con la precisazione del deputato Benedikter:

ART. 14-bis.

Per le province autonome di Trento e di Bolzano, aventi competenza esclusiva in materia di edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, con finanziamenti a carattere pubblico, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con il presidente della giunta provinciale integra ed accredita la quota del finanziamento proporzionalmente alle entrate di copertura da devolvere a ciascuna provincia autonoma in base ai parametri indicati dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Il relatore Padula dà notizia del parere contrario espresso dalla I Commissione sull'articolo 14-ter, chiarendo che deve essere ribadita la competenza statale circa le norme quadro in materia edilizia e conclude dichiarando di non insistere sull'articolo stesso solo al fine di non ritardare l'approvazione del provvedimento.

Il deputato Carrà rileva che il problema degli *standards* edilizi deve essere affrontato in modo organico tenendo conto delle esperienze italiane ed estere e si dichiara pertanto contrario ad affrontare il problema stesso in modo frammentario o superficiale e contraddittorio, come accade per gli articoli aggiuntivi predisposti in proposito dal Comitato ristretto. Conclude rilevando la impossibilità di mantenere ferme le norme tecniche predisposte dal Comitato ristretto, essendone venuta meno, in seguito al parere della I Commissione, la necessaria premessa, e sottolineando le implicazioni di carattere

sociale della determinazione degli *standards* in questione, oltre che gli appalti di carattere economico da essi derivanti per le classi popolari.

Il deputato Todros rileva che il parere contrario espresso dalla I Commissione sull'articolo 14-ter coinvolge necessariamente tutte le norme tecniche elaborate dal Comitato ristretto, le quali, se approvate, risulterebbero d'altra parte prive di qualsiasi logica. Afferma, a tale proposito, che il decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 1972 non consente la emanazione di norme statali relative agli *standards* edilizi e conclude invitando il Governo a non insistere sulla approvazione degli articoli aggiuntivi predisposti dal Comitato ristretto relativi alla normativa tecnica-edilizia, anche per lo scarso approfondimento dei problemi che si tendono a risolvere.

Il relatore Padula nega che il decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 1972 incida sulla questione in esame, in quanto riferentesi esclusivamente al trasferimento di funzioni amministrative e ribadisce che ulteriori approfondimenti non sono preclusi dalla approvazione delle norme tecniche predisposte dal Comitato ristretto.

Il Ministro dei lavori pubblici, Bucalossi, rileva che il parere espresso dalla I Commissione è stato accettato dalla maggioranza solo in vista della necessità di non intralciare l'ulteriore corso del disegno di legge, insiste sulla necessità di approvare le norme tecniche in questione, in modo da venire incontro ad esigenze largamente sentite dal paese.

L'articolo 14-ter viene ritirato dal relatore, in conseguenza del parere espresso dalla I Commissione.

La Commissione passa quindi all'esame del seguente articolo aggiuntivo, predisposto dal Comitato ristretto.

ART. 14-quater.

È consentita l'installazione dei servizi igienici in ambienti non direttamente areati ed illuminati dall'esterno, a condizione che:

a) ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata, che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a 5 volte la cubatura degli ambienti stessi;

b) gli impianti siano collegati ad acquedotti che diano garanzie di funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria;

c) in ciascuno di detti ambienti non vengono installati apparecchi a fiamma libera.

Dopo gli interventi dei deputati Ballarin e Conte, che dichiarano il loro voto contrario, sull'articolo stesso, la Commissione approva l'articolo 14-*quater* senza modificazioni.

La Commissione approva quindi i seguenti articoli aggiuntivi predisposti dal Comitato ristretto:

ART. 14-*quinquies*.

È consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni anche senza sfinestrature sull'esterno, a condizione che:

a) risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza e di igiene;

b) le scale ed i disimpegni siano dotati di una idonea ventilazione, diretta per le scale ed anche indiretta per i disimpegni.

ART. 14-*sexies*.

Le norme di cui agli articoli 14-*quater* e 14-*quinquies* della presente legge prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti igienico-edilizi vigenti.

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 14-*quater* e 14-*quinquies* le costruzioni per le quali la licenza edilizia sia stata richiesta prima della entrata in vigore della presente legge.

Il relatore Padula ritira il seguente articolo aggiuntivo predisposto dal Comitato ristretto, in relazione al parere espresso dalla I e V Commissione.

ART. 14-*septies*.

In dipendenza delle inderogabili esigenze di funzionamento dell'Ufficio istituito ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, il Ministro dei lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, è autorizzato a bandire entro 15 giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge i concorsi a termini abbreviati previsti dall'articolo 5 della legge 29 maggio 1974, n. 218, per l'assunzione di n. 35 unità di personale della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

Previa determinazione del Comitato in ordine alle unità ulteriormente occorrenti per le diverse carriere, qualora il personale degli Enti edilizi soppressi messo a disposizione del Ministero dei lavori pubblici per le esigenze

del Comitato per l'edilizia residenziale e da collocarsi nel quadro speciale ad esaurimento previsto dall'articolo 23 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito in legge 27 giugno 1974, n. 247, non risulti adeguato alle necessità operative del Comitato stesso, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, è autorizzato a bandire ulteriori appositi concorsi.

Al personale assunto ai sensi dei commi precedenti si applica il quarto comma dell'articolo 5 della legge 29 maggio 1974, n. 218, e la dotazione organica dei rispettivi ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici è aumentata del numero di personale assunto ai sensi dei precedenti commi.

Per le più immediate esigenze di funzionamento, e fino al 31 dicembre 1976, il Comitato per l'edilizia residenziale può avvalersi di personale del Ministero dei lavori pubblici in quiescenza, che non abbia goduto dei benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. La spesa relativa ai compensi da corrispondere a detto personale, da stabilirsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, nonché quella occorrente per il funzionamento dell'Ufficio di segreteria e per lo svolgimento dell'attività del Comitato, fa carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici istituito ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

L'ufficio di segreteria del comitato per la edilizia residenziale, istituito ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1136 con decreto ministeriale 23 giugno 1973, n. 384, ha funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro dei lavori pubblici.

L'articolo 15 viene approvato nel testo del disegno di legge.

La Commissione approva quindi il seguente articolo aggiuntivo predisposto dal Comitato ristretto:

ART. 15-*bis*.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

Il deputato Busetto, intervenendo per dichiarazione di voto, rileva la inadeguatezza

del provvedimento rispetto alle aspettative del Paese e ricorda gli sforzi compiuti dal Comitato ristretto per correggere le numerose storture del disegno di legge, anche se non sono state modificate le norme che attribuiscono effettivi poteri decisionali agli istituti di credito, disattendendo esigenze largamente diffuse.

Sottolinea quindi la necessità di affrontare il problema degli *standards* edilizi nel più vasto quadro della riforma urbanistica e della industrializzazione edilizia, in modo organico e non dispersivo ed episodico e preannuncia l'astensione del gruppo comunista dalla votazione del disegno di legge.

Il deputato Calvetti preannuncia il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana sottolineando gli aspetti positivi del disegno di legge ed auspicando che siano affrontati al più presto i problemi di carattere generale del settore edilizio, nel cui quadro si collocano anche le questioni delle locazioni urbane e della dotazione dei servizi sociali.

Il deputato Achilli sottolinea che il voto favorevole del gruppo socialista è motivato dalla esigenza di dare una risposta, sia pure parziale, alle esigenze degli operatori pubblici e delle cooperative ed auspica il sollecito esame del disegno di legge n. 2949.

Il deputato Ascari Raccagni preannuncia il voto favorevole del gruppo del PRI, rilevando l'impegno della Commissione nella elaborazione del procedimento, pur permanendo alcune perplessità anche di ordine costituzionale su talune norme e sulla rapida realizzazione delle opere, e conclude auspicando un rapido esame dei procedimenti di carattere generale all'esame della Commissione.

Il Presidente Giglia assicura che la Commissione procederà al più presto all'esame dei provvedimenti di carattere generale riguardanti l'edilizia.

La Commissione delibera quindi di autorizzare il Presidente al coordinamento.

Il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14.

AGRICOLTURA (XI)

GIOVEDÌ 15 MAGGIO 1975, ORE 16,45. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il ministro dell'agricoltura e delle foreste, Marcora.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

Il ministro Marcora, dichiara che si soffermerà principalmente su tre aspetti: situazione del settore zootecnico (cogliendo l'occasione per rispondere anche ad una interrogazione dei deputati Bardelli e Bonifazi relativa all'importazione di circa 240 mila bovini da ristallo da paesi extra-comunitari che sarebbero affidati a tre imprese private collegate con la Montedison); situazione vinicola; posizione italiana in merito ai rapporti con il bacino del Mediterraneo. Affrontando, in particolare, i problemi del settore zootecnico, dopo aver ricordato l'evoluzione dal 1972 (anno caratterizzato da una contrazione degli abbattimenti e quindi da una espansione delle consistenze) con una progressiva flessione delle quotazioni specie per l'Italia (sino a 200 o 300 lire al chilo) e un aumento rilevante delle importazioni anche per effetto dei montanti compensativi, ricorda la situazione venutasi a verificare nel luglio scorso, quando la carne bovina immagazzinata dalla Comunità ammontava a 133 mila tonnellate, di fronte ad una eccedenza di circa mezzo milione. Si giunse così ad un pacchetto di decisioni, tra cui il blocco delle importazioni del bestiame bovino vivo sino al 31 ottobre, termine successivamente prorogato. Del blocco dai paesi terzi si sono avvantaggiati i nostri *partners*, che hanno invaso i nostri mercati. L'insieme di misure prese, però, è riuscito ad equilibrare il mercato, potendosi registrare un notevole aumento delle quotazioni nel nostro paese (sulle 1200-1300 lire al chilo). È evidente che si è riproposta l'opportunità di riaprire le importazioni, anche per le pressioni dei paesi terzi, che minacciavano misure di ritorsione e per le spese ingenti sostenute dal FEOGA per lo stoccaggio.

Si è arrivati ad un sistema di apertura controllata, consentendo l'esportazione di prodotti bovini con il diritto di ottenere un certificato di importazione per un pari quantitativo di carne e animali bovini da importare dopo il 1° giugno (questo sistema è stato definito « EXIM »). Tralasciando le notizie scandalistiche riportate da alcuni organi di stampa su presunte tangenti sui bovini importati (che stando alle assurde cifre acquisterebbero, in tal modo il valore del vitello biblico), ricorda le misure decise nelle sedute del Consiglio dei ministri comunitario del 28 e 29 aprile scorso, che hanno consentito all'Italia

di importare 67.500 giovani bovini (per 22.500 provenienti dalla Jugoslavia e dall'Austria, la decisione è presa dalla Commissione; per gli altri 45.000 la decisione è presa direttamente dal nostro paese). Nel sottolineare il valore politico della riapertura ai vitelli da ristallo sia pure per quattro mesi (da giugno a ottobre), dichiara che per il rilascio della licenza di importazione per i 22.500 capi, la domanda deve essere sottoscritta anche dall'allevatore presso il quale saranno inviati i vitelli per l'allevamento nei 150 giorni prescritti; è evidente che questo sistema è stato predisposto per evitare movimenti puramente speculativi, senza infrangere le norme comunitarie. Per gli altri capi, si impegna a proporre che il decreto del ministro dell'agricoltura fissi precise condizioni, che garantiscano che dalle importazioni si avvantaggino i singoli allevatori o le categorie di allevatori agricoli (AIA, cooperative, stalle sociali). Concludendo su questo punto, tiene a rilevare l'importanza di avere introdotto un nuovo metodo, che porti a canalizzare le importazioni verso gli allevatori, eliminando intermediazioni.

Passando al settore viticolo, ritiene innanzitutto che si debba smentire la favola delle annate di produzione eccedentarie dell'Italia, laddove la produzione francese ha raggiunto livelli del tutto analoghi. Dopo aver ricordato la situazione del settore e le operazioni di distillazione consentite dalla Comunità, si sofferma sulle vicende che hanno visto come protagoniste la Francia e l'Italia, rilevando che il nostro paese ha promosso un incontro a Parigi, tra tutti gli ambienti interessati per verificare i termini reali della controversia e risolvere le questioni ancora pendenti. L'Italia ha avuto un comportamento molto sereno e conciliante, ma è evidente che pretende la ferma osservanza delle regole comunitarie; se ciò non avvenisse, e solo in ultima istanza, si può prevedere di giungere addirittura a misure di ritorsione. Le vicende del settore viticolo hanno dimostrato come sia indispensabile procedere ad una revisione dei meccanismi e di certe impostazioni della politica comunitaria. In questo contesto, si inserisce il terzo aspetto che costituisce oggetto delle comunicazioni odierne e cioè i rapporti con i paesi mediterranei. Dopo aver fatto un rapido *excursus* del negoziato con i paesi del bacino del Mediterraneo, che si erano concretati nel « compromesso del Lussemburgo » del giugno 1973, alcuni di questi paesi non hanno ritenuto sufficienti le offerte comunitarie contenute nel « pacchetto », mentre il nostro paese, oggi, con l'ulteriore evolversi della situa-

zione, pretende a buon diritto opportune garanzie per i prodotti tipici meridionali. In collegamento con il negoziato mediterraneo l'Italia ha chiesto, quindi, la revisione del regolamento sugli ortofrutticoli, per realizzare un automatismo di interventi analogo a quello predisposto per altri prodotti, che interessano gli altri paesi comunitari.

In concreto, il nostro governo ha ottenuto che dall'accordo con Israele fossero esclusi i prodotti agricoli, che interessano l'Italia. Questa richiesta non implica assolutamente opposizione agli accordi con i paesi del Mediterraneo, ma si inserisce nell'esigenza, sostenuta dall'Italia, di un approccio globale. Sul piano concreto, il nostro paese chiede la soppressione delle disposizioni concernenti i contratti da stipulare per la concessione dei premi di commercializzazione in favore delle arance e dei mandarini, l'aggiornamento di questi premi e la loro estensione ai limoni. Tiene a dichiarare che il Governo italiano ha il fermo proposito di difendere le nostre produzioni tipiche giungendo sino ad opporsi alla definitiva conclusione degli accordi con i paesi mediterranei, ai quali il nostro paese annette una notevole importanza politica generale.

Il deputato Bonifazi, dopo aver chiarito i termini della questione posta nella sua interrogazione cui il ministro si è riferito, prende atto degli elementi interessanti forniti dal ministro, che ha in definitiva sottolineata la importante connessione tra settore agricolo e rapporti commerciali con i paesi terzi, il che si ripercuote sullo stesso sviluppo industriale. Ne emerge la necessità di una politica commerciale più aperta, sulla quale il suo gruppo concorda, ma anche l'esigenza di una profonda revisione della politica comunitaria. Ciò appare anche in relazione ai meccanismi di importazione dei bovini per favorire gli allevatori, pur non sottovalutando gli elementi di novità annunciati dal ministro. Non ci si può nascondere che nell'attuazione di principi, in sé giusti, ci si scontrerà ancora con un intreccio di interessi che vanno contrastati. Passando ai rapporti con i paesi mediterranei, non può esimersi dal rilevare che si dovrebbero evitare misure di semplice ritorsione con il pericolo di aprire una spirale — che metterebbe in crisi tutta la struttura comunitaria — laddove andrebbe avanzata una proposta alternativa di revisione globale della politica comunitaria, che consenta di contemperare gli interessi del nostro paese e salvaguardi i rapporti con i paesi terzi.

Il deputato De Leonardis, nell'esprimere piena solidarietà al ministro per l'azione incisiva che egli svolge a difesa dell'agricoltura italiana, ricorda la situazione del mercato viticolo, sottolineando la necessità di una seria repressione delle frodi. Nell'associarsi alle considerazioni svolte dal ministro sulle carni bovine e gli ortofruttili, si sofferma sulle possibilità offerte dalla produzione olivicola, che andrebbe sviluppata e sostenuta attraverso un'efficace propaganda. La difesa dell'olivicoltura implica un ripensamento della politica mediterranea, che potrebbe essere temperata con una politica globale di lungo respiro.

Il deputato Alesi, nell'esprimere anch'egli un giudizio positivo su molte parti dell'esposizione del ministro, attira l'attenzione di questi sul deterioramento del settore suinicolo, nel quale si registrano, stando alle informazioni di stampa, importazioni per circa 400 miliardi, con le prevedibili negative ripercussioni sulla nostra bilancia dei pagamenti. Esprime, invece, il suo stupore, per le affermazioni del ministro circa la forte riduzione verificatasi nei quantitativi di vino, che gli risulta siano ancora consistenti. In merito alla « guerra » con la Francia, ritiene che non si debbano escludere eventuali misure di ritorsione, tenendo presente che la semplice minaccia di blocco delle importazioni di prodotti francesi permise in passato di « rischiare » il colore del nostro vino, sottoposto ad attacchi o denigrazioni francesi. Non può esimersi dal notare che nel negoziato mediterraneo giocano fattori di politica estera, nei quali si sono sempre battuti i ministri dell'agricoltura, ma invita il ministro a continuare a lottare per un'efficace tutela dei nostri prodotti tipici. Dopo aver sottolineato la situazione precaria nella quale si trova la produzione italiana di latte, che esige un'adeguata attenzione, sottolinea l'esigenza di affrontare con serietà l'esame delle singole produzioni, tra le quali assume un particolare rilievo quella ovicola ed in genere dei grassi.

Il deputato Salvatore Urso, nell'esprimere la propria soddisfazione per l'esposizione del ministro, tiene a rilevare che, pur nelle loro carenze, i produttori siciliani svolgono una azione molto importante. Purtroppo spesso si propalano notizie inesatte sul comportamento degli operatori agricoli siciliani, che con slancio e generosità si trovano, invece, a dover lottare contro la concorrenza sleale di prodotti importati da paesi terzi (si pensi alle essenze e ai succhi di frutta importati dal Brasile). Soffermandosi anch'egli sui rapporti

con i paesi del Mediterraneo, deve rilevare che gli unici prodotti che vengono ad essere danneggiati sono quelli tipici del Mezzogiorno d'Italia, e ciò nonostante la protezione che in linea di principio dovrebbero garantire le norme comunitarie. In merito va detto con chiarezza che non basta riaffermare l'esigenza del premio di penetrazione previsto per gli agrumi, ma è necessario far funzionare i controlli fitosanitari che consentirebbero di garantire la nostra produzione contro le produzioni spesso scadenti dei paesi terzi. La via da seguire è quella di studiare un prezzo di base che garantisca l'effettiva copertura dei costi (di produzione, commercializzazione, esportazione e di saper trovare il necessario raccordo con la trasformazione del prodotto comunitario, favorendone così l'assorbimento e la difesa dai prodotti importati).

Il Presidente, tenendo presente che il Ministro ha un tempo limitato a sua disposizione, propone che questi replichi brevemente nella seduta odierna agli oratori intervenuti, fissando fin d'ora per la prossima settimana altra seduta per continuare un dibattito rivelatosi interessante e stimolante.

Il ministro, nel replicare, sottolinea innanzitutto l'importanza del nuovo corso instaurato nel settore zootecnico con il meccanismo dell'« EXIM » che implica un'importazione controllata e bilanciata da un'equivalente esportazione di prodotti industriali. Dopo aver ricordato che il Governo si è impegnato a sostenere un'ampia ed articolata revisione della politica agricola comunitaria (le discussioni in proposito occuperanno le sedute del Consiglio comunitario a partire dal mese di giugno), in risposta alle osservazioni formulate dal deputato De Leonardis sottolinea la esigenza di una severa repressione delle frodi. Ciò è tanto più importante in quanto un'adeguata attività di propaganda non può essere sostenuta se non si dispone di prodotto nelle debite quantità e qualità. Né si può tacere che per la propaganda il Governo dispone di fondi molto limitati. Nel ricordare che il progetto di ristrutturazione dell'AIMA è in uno stadio molto avanzato rileva che a tale ristrutturazione è legato tra l'altro il problema di un diverso e più sollecito rimborso delle integrazioni per l'olio di oliva e per il frumento duro (in merito vanno per altro sottolineati i notevoli progressi già compiuti). Affrontando il problema del raccordo con il settore della trasformazione, annuncia che ha proposto l'acquisto di una partecipazione maggioritaria nella società italiana zuccheri, attraverso la quale si potrà attuare un adeguato

intervento in un settore di notevole importanza. A suo parere questa è la via da seguire per avviare una diversa impostazione della nostra politica agricola.

Il Presidente Truzzi rinvia ad altra seduta il seguito del dibattito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,20.

INDUSTRIA (XII)

GIOVEDÌ 15 MAGGIO 1975, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente MAMMI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Carenini.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE CIRCA UNA RICHIESTA DI SEDE LEGISLATIVA PER IL TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 813-1039 (CAVE E TORBIERE).

Il Presidente Mammi comunica alla Commissione che il Comitato dei nove nominato per l'esame del testo unificato delle proposte di legge relative alle cave e alle torbiere si è riunito numerose volte maturando un orientamento di massima per la richiesta di sede legislativa del testo unificato.

Il relatore Girardin riferisce in dettaglio sui lavori del Comitato dei nove, sulle proposte modificative per le quali si è trovato un consenso di massima e su quelle rimaste ancora aperte. Propone comunque che la Commissione richieda sul testo unificato il rinvio in Commissione in sede legislativa nella prospettiva di poterne iniziare la discussione prima della pausa elettorale. Avverte che il deputato Servello scioglierà la riserva della sua parte relativamente alla richiesta di sede legislativa nel corso della giornata.

Il deputato Alesi ritiene che per decidere sulla sua adesione alla proposta del relatore debba prima disporre di un quadro più chiaro delle proposte modificative discusse in seno al Comitato dei nove. Chiede pertanto che sia approntato da parte della segreteria della Commissione un testo che riporti tali proposte.

Il relatore Girardin assicura il deputato Alesi che gli sarà subito fornito il testo da lui richiesto. Fa comunque osservare che il problema fondamentale concerne la volontà politica dei vari gruppi di richiedere o meno la sede legislativa.

Il deputato Milani afferma che la sua parte concorda con la proposta del relatore, vista

l'urgenza di una normativa in materia, malgrado le obiezioni fondamentali mosse a taluni punti qualificanti del testo unificato. Invita pertanto anche le altre parti politiche a seguire la medesima linea.

La Commissione delibera quindi all'unanimità, con l'assenso del rappresentante del Governo, di richiedere il rinvio in Commissione in sede legislativa del testo unificato delle proposte di legge in titolo, riservandosi il deputato Alesi di sciogliere prima possibile la sua riserva su tale richiesta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 15 MAGGIO 1975, ORE 11,10. — *Presidenza del Presidente MAMMI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Carenini.

Disegno e proposte di legge:

Provvedimenti a favore delle medie e piccole imprese commerciali e del commercio integrato (*Parere della V e della VI Commissione*) (1288);

Boffardi Ines ed altri: Nuove norme in materia di finanziamenti a medio termine a favore delle imprese industriali, commerciali, turistico-alberghiere ed esportatrici (*Parere della V e della VI Commissione*) (795);

Milani ed altri: Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese commerciali singole e associate e agli enti cooperativi (*Urgenza*) (*Parere della I, della II, della V e della VI Commissione*) (1266);

Erminerò ed altri: Nuove norme sul finanziamento agevolato a medio termine al commercio (*Parere della V e della VI Commissione*) (1578);

Consiglio regionale del Veneto: Credito agevolato al commercio (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (2227);

Consiglio regionale della Lombardia: Credito agevolato al commercio (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (2243);

Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna: Credito agevolato al settore commerciale (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (2279);

Consiglio regionale della Basilicata: Credito agevolato al commercio (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (2309);

Consiglio regionale delle Marche: Credito agevolato al commercio (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (2311);

Consiglio regionale della Toscana: Credito agevolato al settore commerciale (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (2370);

Consiglio regionale dell'Umbria: Credito agevolato al settore commerciale (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (2377);

Consiglio regionale della Campania: Credito agevolato al commercio (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (2386);

Consiglio regionale del Lazio: Credito agevolato al commercio (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (2644);

Consiglio regionale d'Abruzzo: Credito agevolato al commercio (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (2680);

Consiglio regionale del Piemonte: Credito agevolato al settore commerciale (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (2681);

Consiglio regionale della Puglia: Credito agevolato al commercio (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (2770);

Consiglio regionale del Molise: Credito agevolato al commercio (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (3258).

(*Seguito dell'esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa*).

Il relatore Fioret, considerando che il Governo è sul punto di sciogliere la riserva relativamente alla copertura finanziaria del testo unificato sul credito al commercio, ritiene che la Commissione, come da impegno unanimemente assunto nella seduta precedente, possa procedere alla richiesta di sede legislativa. Ricorda infine l'impegno del Comitato ristretto di consultare nuovamente le Regioni non appena fosse completata la definizione del testo unificato.

Il Sottosegretario Carenini aderisce a nome del Governo alla proposta del relatore riservandosi di far conoscere nelle prossime ore e l'entità dello stanziamento e le modalità di copertura.

Il deputato Aliverti si dice d'accordo con la richiesta di sede legislativa augurandosi che essa sia concessa con la massima celebrità in modo che sia possibile approvare il testo unificato prima della pausa elettorale. Per questo considera inopportuna una nuova audizione del Comitato ristretto con le Regioni.

Il deputato Milani è favorevole alla richiesta di sede legislativa ritenendo al contempo che il Comitato ristretto debba assolvere all'impegno assunto nelle more della procedura di tale richiesta anche in considerazione del fatto che le regioni sono titolari della maggior parte delle proposte da cui ha tratto origine il testo unificato.

Il deputato Alesi, dichiarandosi d'accordo per la sede legislativa, manifesta la sua per-

plexità sulla nuova consultazione delle Regioni da parte del Comitato ristretto.

Dopo un intervento riassuntivo del Presidente Mammi, la Commissione delibera all'unanimità, con l'assenso del rappresentante del Governo, di richiedere al Presidente della Camera la sede legislativa per i provvedimenti in titolo.

Insistendo il deputato Milani sull'opportunità di convocare un'audizione informale del Comitato ristretto con gli assessori regionali, la Commissione delibera in senso contrario a tale richiesta, e decide invece, su proposta del deputato Aliverti, di inviare a tutte le Regioni il testo concordato dal Comitato ristretto.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

GIOVEDÌ 15 MAGGIO 1975, ORE 12. — *Presidenza del Presidente SEDATI.*

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente informa la Commissione che i Presidenti delle due Camere hanno emanato in data odierna le norme con cui si disciplinano le modalità di elezione dei componenti gli organi della Società concessionaria da parte della Commissione e, in quanto applicabile, si rimanda per il funzionamento della Commissione al regolamento della Camera dei Deputati fino all'entrata in vigore di un regolamento generale.

Informa altresì che l'ufficio di presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei gruppi si è riunito nella mattinata ed ha formulato talune proposte su cui la Commissione si dovrà pronunciare. Per quanto concerne, in primo luogo, la disciplina della imminente Tribuna elettorale, l'ufficio di Presidenza chiede di esserne incaricato, salvo ratifica da parte della Commissione, e di poter cominciare i propri lavori convocandosi fin da domattina.

(*Così rimane stabilito*).

L'Ufficio di Presidenza propone inoltre la Costituzione di un Comitato per l'elaborazione

di uno schema di regolamento da sottoporre successivamente all'approvazione della Commissione. Tale organo, per contemperare la esigenza di presenza di tutti i gruppi e di tendenziale proporzionalità, potrebbe constare di 13 membri così suddivisi: 4 democristiani, 2 comunisti, 1 per ciascuno degli altri gruppi rappresentati nella Commissione.

(Così rimane stabilito).

Informa ancora che gli è pervenuta una lettera dal ministro delle poste e telecomunicazioni con cui si dà notizia che sono state apportate allo Statuto della RAI-TV le modifiche richieste dalla legge n. 103. Poiché, a norma dell'art. 5 del decreto del capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, le variazioni allo Statuto devono essere approvate dal ministro sentito il parere della Commissione, propone di iscrivere l'argomento all'ordine del giorno della prossima seduta della Commissione. Sarà nominato un relatore che riferirà alla Commissione.

(Così rimane stabilito).

Infine, il Presidente informa che l'ufficio di presidenza allargato ha stabilito di convocarsi settimanalmente per tutta la durata dell'imminente campagna elettorale per il rinnovo delle amministrazioni regionali, per assicurare una continuità all'attività della Commissione anche in periodo di chiusura delle Camere.

ELEZIONE DI 10 MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DI 3 COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA.

La Commissione procede, in due votazioni separate, alla elezione di 10 membri del Consiglio di amministrazione della società concessionaria, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 103.

Il deputato Delfino dichiara che i rappresentanti del gruppo del MSI-destra nazionale si asterranno da questa come dalle successive votazioni ritenendole irrituali, essendo a loro avviso, irregolare la seduta odierna.

Risultano eletti sulla base delle designazioni effettuate dai consigli regionali i signori Bolacchi Giulio, Ventura Luciano, Finocchiaro Beniamino e D'Aimmo Florindo, che hanno ottenuto la prescritta maggioranza dei tre quinti dei componenti la Commissione. Risultano inoltre eletti i signori Russo Iervolino Rosa, Ruggero Guido, Elia Leopoldo, Damico Vito, Compasso Franco e Ferrara Gio-

vanni, avendo anch'essi ottenuto la suddetta maggioranza qualificata.

La Commissione procede successivamente, in due distinte votazioni, all'elezione di tre componenti il Collegio sindacale della società concessionaria, come previsto dall'articolo 23 della legge n. 103. Risultano eletti, avendo conseguito la prescritta maggioranza, i signori Ruggeri Ruggero e Bellei Roberto; quale membro supplente, il signor Boazzelli Giulio.

Il deputato Delfino ritiene insufficiente che la Commissione si occupi, tramite il suo ufficio di presidenza, della disciplina della sola Tribuna elettorale, che rappresenta soltanto un aspetto, e non il maggiore, della propaganda politica radiotelevisiva. La Commissione non può ignorare la necessità di esercitare una vigilanza anche sui telegiornali e sui giornaliradio, attraverso le cui emissioni si assiste ad una intensa propaganda a favore di alcuni partiti soltanto e non di tutti. Egli, rifacendosi all'opinione prevalsa nella seduta di ieri secondo cui il rinvio provvisorio al regolamento della Camera si rendeva necessario per consentire alla Commissione di operare, ritiene che quello da lui denunciato sia un argomento da affrontare senza indugio; diversamente, sarebbe costretto a denunciare come strumentale l'approvazione delle norme provvisorie avvenuta ieri, non corrispondendo ad essa una volontà reale di far funzionare la Commissione. Chiede pertanto che in una delle sue prossime sedute la Commissione affronti l'argomento da lui sollevato, aggiungendo che i criteri restrittivi di cui le forze politiche hanno voluto recentemente circondare la campagna elettorale riescono vanificati dal settario comportamento dei notiziari radiotelevisivi.

Il Presidente Sedati ricorda all'onorevole Delfino di aver testé informato la Commissione della decisione dell'ufficio di presidenza allargato di convocarsi settimanalmente durante la intera campagna elettorale, proprio allo scopo di svolgere le funzioni di vigilanza che la legge attribuisce alla Commissione. Quanto al problema del regolamento, ribadisce che le norme approvate ieri dalla Commissione e successivamente emanate dalle presidenze delle due Camere, hanno l'unico scopo di consentire alla Commissione di disciplinare i suoi primi atti, restando impregiudicata la necessità che la Commissione si dia sollecitamente un organico regolamento. Su questo punto, del resto, vi è stata l'intesa di tutti i gruppi.

Dopo un'intervento del senatore Mario Tedeschi, il quale insiste nella richiesta avan-

zata dall'onorevole Delfino, il senatore Cavalli rileva che dell'argomento in esame potranno occuparsi, nelle prossime riunioni, sia l'ufficio di presidenza allargato che, se del caso, la Commissione plenaria.

Il presidente Sedati conclude impegnandosi a sottoporre la questione all'ufficio di presidenza allargato convocato per domani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

CONVOCAZIONI

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Martedì 20 maggio, ore 16,30.

Seguito dell'esame della domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Saccucci (Doc. IV, n. 215) — Relatore: Galoni.

I COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali)

Martedì 20 maggio, ore 12.

Comitato pareri.

Parere sui disegni di legge:

Provvedimenti relativi al personale dipendente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte dell'Azienda medesima di servizi appaltati (*Approvato dal Senato*) (3536) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Maggioni;

Norme sul trattamento economico di volo per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetti ai nuclei elicotteri della protezione civile (3636) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Maggioni;

Nuove norme per il servizio di leva (*Approvato dal Senato*) (3745) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Bressani.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Martedì 20 maggio, ore 12.

COMITATO RISTRETTO.

Esame delle proposte di legge nn. 1890, 1972, 2122, 2308, 2555, 2834, 2914, 3035, 3206, concernenti l'ordinamento dei segretari comunali.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Martedì 20 maggio, ore 17.

Comitato pareri.

Parere sui disegni di legge:

Corresponsione di un premio di arruolamento ai carabinieri, alle guardie di finanza, alle guardie di pubblica sicurezza, agli agenti di custodia ed alle guardie forestali (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3752) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Vincenzi;

Estensione della legge 5 marzo 1973, n. 29, ai sottufficiali e militari di truppa dei corpi della Guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia (3652) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Vincenzi;

Nuove norme per il servizio di leva (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3745) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Vincenzi;

Modificazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, recante norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3723) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Postal.

Parere sulla proposta di legge:

MATTA ed altri: Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (3724) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Spinelli.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Martedì 20 maggio, ore 19.

UFFICIO DI PRESIDENZA.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Martedì 20 maggio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Istituzione del servizio sanitario nazionale (3207) — (*Parere della I, II, IV, V, VIII, X, XII e XIII Commissione*);

MARIOTTI: Riforma sanitaria (352) — (*Parere della I, V, VIII, XII e XIII Commissione*);

LONGO ed altri: Istituzione del servizio sanitario nazionale (2239) — (*Parere della I, II, V, VIII, XI, XII e XIII Commissione*);

DE MARIA: Riforma sanitaria (2620) — (*Parere della I, V, VI e XIII Commissione*);
— Relatori: Ferri Mario e Rampa.

Esame della proposta di legge:

CALVETTI ed altri: Elevazione del limite massimo di età per l'ammissione alla scuola

di ostetricia (437) — (*Parere della VIII Commissione*) — Relatore: Sisto.

Esame della proposta di legge:

INNOCENTI ed altri: Modifiche all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, e dell'articolo 3 della legge 25 giugno 1971, n. 124 concernenti i requisiti di età ed i titoli di studio per l'ammissione alla scuola per infermiere e infermieri generici (2830) — (*Parere della I, V e VIII Commissione*) — Relatore: Sisto.

Esame della proposta di legge:

CHIOVINI CECILIA ed altri: Adeguamento dei contributi di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernente il piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (3294) — (*Parere della I, II, V, VI e VIII Commissione*) — Relatore: Zaffanella.

Esame delle proposte di legge:

FRASCA ed altri: Sospensione dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 435, riguardante i farmacisti rurali (3363) — (*Parere della I e VIII Commissione*);

PICA ed altri: Modifica dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, concernente i farmacisti rurali con incarico di insegnamento nella scuola media (*urgenza*) (3484) — (*Parere della I e VIII Commissione*);

DEL DUCA ed altri: Norme concernenti il farmacista docente ed il servizio farmaceutico nei centri rurali (3665) — (*Parere della I e VIII Commissione*);

— Relatore: Gasco.

Martedì 20 maggio, ore 17.

UFFICIO DI PRESIDENZA.

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Mercoledì 21 maggio, ore 16 e 21.

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Mercoledì 21 maggio, ore 9,30.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Istruzione) e IX (Lavori pubblici)

Mercoledì 21 maggio, ore 11.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame dei disegni e delle proposte di legge:

Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario d'intervento (3650) — (*Parere della I, II, V e VI Commissione*);

CARIGLIA ed altri: Piano quinquennale per l'edilizia scolastica (3335) — (*Parere della I, II e V Commissione*);

FINELLI ed altri: Finanziamento ai comuni e alle province e norme di programmazione regionale per l'edilizia scolastica (3671) — (*Parere della I, II, V e VI Commissione*);

Programma di intervento ordinario per l'edilizia scolastica ed universitaria (2240);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (*Urgenza*) (1148);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1448);

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1449);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1620);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1630);

CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1652);

CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1654);

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1658);

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1762);

CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1883);

CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: Finanziamento, formazione ed esecuzione dei programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (2099);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (2163);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA: Finanziamento, formazione, esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (2749);

Programma di intervento straordinario per il riequilibrio delle strutture scolastiche del paese e per le opere di nuova edilizia universitaria (2241-bis) — (*Parere della I, II, V e VI*);

— Relatori: per la VIII Commissione, Castiglione; per la IX Commissione, Calvetti;

TOZZI CONDIVI: Estensione della legge 28 luglio 1967, n. 641, concernente l'edilizia scolastica e universitaria, alle aziende agrarie operanti per gli istituti tecnici agrari (289) — Relatore: Calvetti — (*Parere della V Commissione*).

COMMISSIONI RIUNITE

XII (Industria) e XIV (Igiene e sanità)

Mercoledì 21 maggio, ore 10.

Comunicazione dei Ministri dell'industria e della sanità sui gravi problemi del settore farmaceutico e i relativi impegni di Governo.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Mercoledì 21 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

SCOTTI: Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma primo, della legge 6 giugno

1973, n. 313, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480 concernente il personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali dipendenti dal Ministero della difesa (3114) — Relatore: Ianniello — (*Parere della V e della VII Commissione*).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Conferimento di posti nelle qualifiche iniziali delle carriere amministrative del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni riguardanti insegnanti in servizio presso l'amministrazione centrale e periferica del Ministero stesso nonché il personale ivi comandato (*Approvato dal Senato*) (3406);

FOSCHI ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione (790);

— (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Ianniello.

Parere sul testo unificato del disegno e della proposta di legge:

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, recante norme per il riordinamento della sperimentazione agraria (1198);

SPERANZA: Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria (2727);

— (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Olivi.

Parere sul disegno di legge:

Istituti di ricerca e di sperimentazione per l'industria (1649) — (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Vecchiarelli.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

TRUZZI: Norme in materia di contratti agrari (3291);

TASSI ed altri: Norme in materia di cessazione di proroghe di fitti di fondi rustici (3301);

BARDELLI ed altri: Durata del contratto di affitto a coltivatori diretti (3302);

VINEIS ed altri: Estensione di alcune norme sulle controversie individuali di lavoro

alle controversie di competenza delle sezioni specializzate agrarie e aumento del termine di sospensione delle sentenze in materia agraria (3316);

— (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Olivi.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Mercoledì 21 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Adeguamento dell'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3751) — (*Parere della V e della VII Commissione*) — Relatore: Boldrin;

Corresponsione di un premio di arruolamento ai carabinieri, alle guardie di finanza, alle guardie di pubblica sicurezza, agli agenti di custodia ed alle guardie forestali (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3752) — (*Parere della IV, della V, della VI e della VII Commissione*) — Relatore: Merli;

Assunzione a carico dello Stato della spesa per il personale dei vigili del fuoco addetto ai servizi antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico civile ove si svolge attività aerea commerciale, gestiti in concessione (3635) — (*Parere della V e della X Commissione*) — Relatore: Cavaliere;

Norme sul trattamento economico di volo per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetti ai nuclei elicotteri della protezione civile (3636) — (*Parere della I, della V e della VII Commissione*) — Relatore: Mattarelli;

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE (3542) — (*Parere della VII e della XIII Commissione*) — Relatore: Merli.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

SCOTTI ed altri: Norme concernenti gli ufficiali di conciliazione (290);

FOSCHI ed altri: Ruolo organico delle cancellerie degli ufficiali di conciliazione (1139) — (*Parere della I, della IV e della V Commissione*) — Relatore: Cavaliere;

TRIVA ed altri: Nuovo ordinamento del teatro di prosa (2614) — (*Parere della I, della V e della VIII Commissione*) — Relatore: Merli;

FINELLI ed altri: Utilizzazione degli uffici scolastici e delle loro attrezzature da parte delle comunità (3094) — (*Parere della VIII e della IX Commissione*) — Relatore: Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 21 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3222) — Relatore: Cocco Maria — (*Parere della V, della XI e della XII Commissione*);

Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3586) — Relatore: Postal — (*Parere della V e della XII Commissione*).

Discussione dei disegni di legge:

Integrazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3565) — Relatore: La Loggia;

Integrazione dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni (2847) — Relatore: Sanza;

Modifica alla legge 30 luglio 1951, n. 948, limitatamente alla disciplina dell'ammortamento di documenti rappresentativi di depo-

siti bancari di modico valore (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3225) — Relatore: Sgarlata.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

FRASCA: Autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale Fiuzzi e l'arenile siti nello stesso comune (3229) — Relatore: Vincenzi — (*Parere della II, della IV e della X Commissione*);

AZZARO ed altri: Tonificazione del mercato delle cartelle fondiari e delle obbligazioni delle sezioni opere pubbliche per agevolare la ripresa edilizia (3736) — Relatore: La Loggia;

MOLÈ ed altri: Norme concernenti la riscossione delle imposte dovute ai sensi della legge 25 febbraio 1971, n. 110 (3709) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Sgarlata;

IOZZELLI e MONTI MAURIZIO: Modifica dell'articolo 1 della legge 8 giugno 1966, n. 452, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative edilizie (2741) — (*Parere della IX Commissione*);

COCCO MARIA ed altri: Estensione delle agevolazioni tributarie alle cooperative edilizie a contributo regionale (502) — (*Parere della I e della IX Commissione*);

RIZZI: Integrazione a quanto disposto dall'articolo 12 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, concernente provvedimenti per la cooperazione (1100) — (*Parere della V e della IX Commissione*);

MILANI ed altri: Integrazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a favore delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa (3246) — (*Parere della V e della IX Commissione*);

ARTALI ed altri: Integrazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente provvedimenti per la cooperazione (3292) — (*Parere della V e della IX Commissione*); — Relatore: Pumilia.

Esame della proposta di legge:

TESINI ed altri: Abbuoni dell'imposta sugli spettacoli sportivi (3408) — Relatore: Rende — (*Parere della II e della V Commissione*).

Mercoledì 21 maggio, ore 18.

COMITATO RISTRETTO.

Esame dei provvedimenti relativi alle pensioni di guerra.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Mercoledì 21 maggio, ore 10.

Interrogazione:

TROMBADORI: n. 5-00966.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme applicative e interpretative della legge 15 novembre 1973, n. 734, relative al personale non insegnante delle università (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3730) — (*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Bardotti.

IN SEDE CONSULTIVA.

Nuove norme per il servizio di leva (3745) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Borghi.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Mercoledì 21 maggio, ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sui disegni di legge:

Norme per provvedimenti urgenti per l'edilizia residenziale pubblica (3639);

Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia (3640);

— (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Pezzati.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge:

Istituzione del servizio sanitario nazionale (3207);

MARIOTTI: Riforma sanitaria (352);

LONGO ed altri: Istituzione del servizio sanitario nazionale (2239);

DE MARIA: Riforma sanitaria (2620);

— (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Giovanardi.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

CASTELLUCCI ed altri: Modificazioni alla legge 24 ottobre 1955, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni, per l'adeguamento dei contributi per marche dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri (50) — Relatore: Cuminetti — (*Parere della IV Commissione*).

Esame della proposta di legge:

BERSANI ed altri: Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1417, e miglioramento del trattamento previdenziale ed assistenziale alle iscritte all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza ostetriche (ENPAO) (2642) — Relatore: Cuminetti — (*Parere della V e della XIV Commissione*).

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Mercoledì 21 maggio, ore 12,30.

COMITATO RISTRETTO.

Esame delle proposte di legge nn. 1239, 1661 e 3209 concernenti lo scioglimento dell'ONMI.

COMMISSIONE INQUIRENTE
per i procedimenti di accusa.

Giovedì 22 maggio, ore 9,30 e 16.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 22 maggio, ore 9,30.

Discussione sulle comunicazioni rese dal Governo il 15 maggio 1975 sui programmi relativi alla ristrutturazione dell'azienda dei Monopoli di Stato.

RELAZIONI PRESENTATE

I Commissione permanente (Affari costituzionali):

Norme sul riordinamento della pubblica amministrazione (*Approvato dal Senato*) (3157) — Relatore: Olivi.

III Commissione permanente (Affari esteri):

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Berna il 7 febbraio

1970: Convenzioni internazionali per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e protocollo addizionale alle Convenzioni stesse; Protocollo concernente le contribuzioni alle spese dell'ufficio centrale degli Stati partecipanti alle Convenzioni internazionali del 25 febbraio 1961 per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) (*Approvato dal Senato*) (3105);

Ratifica ed esecuzione della convenzione addizionale alla convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 25 febbraio 1961, relativa alla responsabilità della ferrovia per la morte e il ferimento dei viaggiatori, e dei protocolli A e B, firmati a Berna il 26 febbraio 1966 (*Approvato dal Senato*) (2540);

— Relatore: Salvi.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24;